SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 136° — Numero 240

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 13 ottobre 1995** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 settembre 1995, n. 420.

Regolamento recante determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria SIP, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplina la concessione di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

Vista la convenzione stipulata in data 1° agosto 1984 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la concessionaria ITALCABLE, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1984, n. 523, che disciplina la concessione dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1983 che ha istituito il servizio facsimile tra utenti della rete pubblica telefonica commutata denominato «telefax», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 99 del 9 aprile 1984;

Visto l'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1986, che ha introdotto in via permanente il servizio pubblico videotel in campo nazionale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1986;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1986 concernente la scelta dello standard relativo al servizio videotel, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1986;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1990 relativo alle tariffe del servizio pubblico di videoconferenza, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 15 gennaio 1991;

Visto il decreto 20 ottobre 1992, concernente la revisione delle tariffe per il servizio di trasmissione dati su rete pubblica a commutazione di pacchetto (ITAPAC), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 23 novembre 1992;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 9 febbraio 1993, n. 55, di attuazione della direttiva 90/387/CEE concernente l'istituzione del mercato interno per i servizi di telecomunicazioni mediante la realizzazione della fornitura di una rete aperta di telecomunicazioni;

Vista la legge 28 luglio 1993, n. 300, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sullo Spazio economico europeo fatto a Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993, ed in particolare l'atto finale, allegato XI;

Visto l'art. 54 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante delega per l'attuazione della direttiva CEE n. 90/388 in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, che ha recepito la predetta direttiva n. 90/388/CEE;

Visto, in particolare, l'art. 11 del predetto decreto legislativo che ha rinviato ad un decreto del Presidente della Repubblica la determinazione delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

Considerata, allo scopo di perseguire unità di regolamentazione, l'opportunità di inserire nel presente regolamento le prescrizioni tecniche di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 luglio 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1995;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

SERVIZI LIBERALIZZATI DI TELECOMUNICAZIONI

Art. 1.

Ambito della liberalizzazione

1. Nell'ambito dei servizi di telecomunicazioni ai quali si applica il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, sono liberalizzati tutti i servizi diversi dal servizio di telefonia vocale come definito dall'art. 1, comma 1, lettera *g)*, del predetto decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103.

2. Sono compresi fra i servizi liberalizzati i servizi vocali per gruppi chiusi di utenti, di cui all'art. 2.

3. Per l'offerta dei servizi liberalizzati di cui ai commi 1 e 2 devono essere utilizzati esclusivamente collegamenti commutati o diretti della rete pubblica.

Art. 2.

Gruppo chiuso di utenti

1. Si intende per gruppo chiuso di utenti una pluralità di soggetti che risultino legati fra di loro da uno stabile interesse professionale comune tale da giustificare esigenze interne di comunicazione connesse direttamente al predetto interesse.

Art. 3.

Apparecchiature terminali ed apparati di rete

1. Le apparecchiature terminali e gli apparati di rete, da collegare alla rete pubblica di telecomunicazioni per l'offerta dei servizi di cui all'art. 1, devono essere preventivamente approvati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed inclusi nei relativi registri pubblici.

2. L'installazione, il collaudo, l'allacciamento e la manutenzione degli apparati di rete devono essere effettuati da imprese autorizzate ai sensi dell'allegato 13 al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314.

Capo II

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE GENERALI

Art. 4.

Dichiarazione

1. Nel caso di offerta di servizi su collegamenti commutati di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi dello Spazio economico europeo (SEE). debbono inviare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni una dichiarazione conforme allo schema riportato nell'allegato *A*.

2. L'interessato deve presentare una dichiarazione per ogni tipo di servizio che intende offrire.

Art. 5.

Autorizzazione

1. Salvo quanto previsto nei commi 2 e 3, ai fini dell'offerta dei servizi di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi SEE, debbono presentare domanda di autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni conforme allo schema riportato nell'allegato *B*.

2. Ai fini dell'offerta di servizi di trasmissione dati e di semplice rivendita di capacità previsti dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi SEE, debbono presentare domanda di autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni conforme allo schema riportato nell'allegato *C*.

3. Ai fini dell'offerta dei servizi vocali per gruppi chiusi di utenti, di cui all'art. 2, gli interessati, aventi sede in ambito nazionale o in uno dei Paesi SEE, debbono presentare domanda di autorizzazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni conforme allo schema riportato nell'allegato *D*.

4. L'interessato deve presentare una domanda di autorizzazione per ogni tipo di servizio che intende offrire.

5. Il servizio non può in nessun caso essere avviato prima che l'autorizzazione sia o possa ritenersi concessa ai sensi dei commi 5, 6 e 7 dell'art. 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103.

6. L'impresa, il consorzio, l'ente, con le relative sedi o filiali, possono espletare in proprio ed esclusivamente per le loro esigenze, dopo aver acquisito i necessari collegamenti dal gestore della rete pubblica, i servizi di cui all'art. 1, comma 1, senza bisogno di autorizzazione; in alternativa, possono rivolgersi a soggetti autorizzati ad offrire i servizi stessi ai sensi del presente articolo.

Art. 6.

Documentazione a corredo della domanda

1. Alla domanda di autorizzazione di cui all'art. 5 deve essere acclusa la seguente documentazione:

a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura italiana o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, laddove esistente;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà conforme all'allegato *E* per i soggetti per i quali va acquisita la documentazione antimafia ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490;

c) attestato dell'avvenuto versamento del contributo o dei contributi, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, a rimborso degli oneri sostenuti.

2. Fermo restando il divieto di effettuare la semplice rivendita di capacità di circuiti affittati di cui all'art. 3, comma 4, lettera *g)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, il fornitore del servizio che abbia ottenuto l'autorizzazione di cui all'art. 5, comma 3, prima di attivare il servizio deve presentare, per ciascun gruppo chiuso di utenti, la relativa documentazione. Questa deve consentire: l'indicazione dell'interesse che lega tra di loro i soggetti ai sensi dell'art. 2; la specificazione dell'elenco dei componenti del gruppo e dell'ubicazione delle apparecchiature terminali, nonché se queste ultime siano attestate a collegamenti diretti ovvero a collegamenti commutati della rete; in quest'ultimo caso devono essere forniti i numeri di abbonato. Il Ministero comunica entro sessanta giorni il nulla-osta all'avvio del servizio ovvero i motivi che ne giustifichino il diniego; trascorso tale termine, il nulla-osta si intende accordato. Il termine è interrotto per una sola volta se il Ministero richiede chiarimenti o documentazione ulteriore e decorre nuovamente dalla data in cui pervengono al Ministero stesso i richiesti chiarimenti o documenti.

3. Il titolare dell'autorizzazione di cui al comma 2 deve comunicare ogni variazione dell'elenco di cui al medesimo comma 2, debitamente documentata.

Art. 7.

Obblighi

1. Le variazioni attinenti ai servizi offerti di cui agli articoli 4 e 5 nonché quelle concernenti i dati di cui all'art. 6, comma 1, lettera *a)*, sono comunicate entro trenta giorni al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il Ministero, nei successivi trenta giorni, può, motivatamente, vietare l'attivazione delle variazioni riguardanti i servizi.

2. Il soggetto autorizzato si impegna alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e dei dati personali in suo possesso in conformità alla legislazione vigente.

3. Le informazioni relative alle condizioni generali di fornitura dei servizi debbono essere rese pubbliche e comunque portate a conoscenza dell'utente a norma dell'art. 1341 del codice civile.

Art. 8.

Pubblico registro

1. Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e istituito un pubblico registro delle autorizzazioni rilasciate ai sensi del presente regolamento.

Art. 9.

Limitazioni

1. Per ragioni di ordine o di interesse pubblico, sicurezza pubblica e difesa nazionale, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni può disporre, per il tempo strettamente necessario, il divieto di interconnettere collegamenti diretti di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, ovvero la sospensione parziale o totale dei servizi offerti.

2. Il gestore della rete pubblica, fermo restando quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, può rifiutarsi di interconnettere collegamenti diretti nel solo caso di impossibilità tecnica di soddisfacimento della richiesta. In tal caso il gestore deve darne contestuale comunicazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che decide motivamente entro novanta giorni anche su reclamo degli interessati.

3. Avverso i provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di cui ai commi 1 e 2 è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente.

Art. 10.

Sospensione e revoca

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni procede, previa diffida, alla sospensione e, poi in caso di inottemperanza, alla revoca dell'autorizzazione o, per le ipotesi di servizi prestati su semplice dichiarazione, al divieto di svolgimento del servizio, nei seguenti casi:

a) inosservanza dell'art. 3, comma 1, dell'art. 6, comma 3, dell'art. 7, dell'art. 11, comma 3, e dell'art. 17, comma 2;

b) ritardo, oltre il periodo di novanta giorni, nel pagamento dei contributi e delle somme a qualsiasi titolo dovute dal soggetto autorizzato;

c) violazione di divieti o mancato adempimento di obblighi imposti dalla legge.

Art. 11.

Validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 5 hanno una validità di nove anni e sono rinnovabili.

2. Il rinnovo delle autorizzazioni deve essere richiesto con almeno centoventi giorni di anticipo rispetto alla scadenza.

3. Le autorizzazioni non possono essere cedute a terzi.

Art. 12.

Disposizione transitoria

1. La dichiarazione e le domande di autorizzazione da presentare ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103, devono essere conformi agli schemi riportati, rispettivamente, negli allegati *F, G, H* ed *I*.

2. Gli interessati sono tenuti ad osservare le disposizioni previste dal presente decreto.

Capo III

VIDEOTEX E AUDIOTEX

Art. 13.

Accesso al servizio

1. Gli utenti possono accedere ai servizi videotex ed audiotex in base a due diverse modalità:

a) accesso riservato: consente l'accesso ai soli utenti abbonati a ciascun servizio videotex e audiotex, utilizzando la «parola chiave» assegnata dai fornitori del servizio stesso. In tale caso vengono applicati, da parte del gestore della rete pubblica di telecomunicazioni, la tariffa per il trasporto sulla rete telefonica pubblica delle informazioni e prestazioni e, da parte del fornitore del servizio videotex o audiotex, un prezzo relativo alla erogazione delle stesse;

b) accesso generalizzato: consente l'accesso «senza parola chiave» da parte di qualunque utente telefonico a quei centri videotex o audiotex che di tale modalità di accesso abbiano fatto richiesta al gestore della rete pubblica di telecomunicazioni con predisposizione di apposita numerazione telefonica. È compito del gestore della rete pubblica di telecomunicazioni addebitare agli utenti telefonici un importo comprensivo della tariffa per il trasporto sulla rete pubblica di telecomunicazioni, da determinare con apposito provvedimento tariffario, e del prezzo relativo alle informazioni e prestazioni, sulla base delle risultanze del contatore di abbonato.

Art. 14.

Fatturazione

1. In caso di accesso ai servizi videotex e audiotex da parte di utente munito di «parola chiave», i gestori dei centri possono demandare al gestore della rete pubblica di telecomunicazioni, previ accordi tecnici ed economici, il compito della fatturazione all'utenza del prezzo relativo alla fornitura delle informazioni o delle prestazioni.

2. In caso di accesso generalizzato da parte di qualunque utente telefonico ai centri videotex e audiotex, le operazioni di contabilizzazione e di fatturazione delle informazioni e prestazioni fruite sono effettuate dal gestore della rete pubblica di telecomunicazioni; questo ultimo provvede a riconoscere ai fornitori dei servizi videotex e audiotex, sulla base delle risultanze documentate dei dispositivi di tassazione dello stesso gestore della rete pubblica di telecomunicazioni, quanto dovuto dagli utenti, al netto degli oneri di contabilizzazione e di fatturazione.

3. I fornitori di informazioni e di prestazioni, che svolgono vendita di beni e servizi attraverso i centri videotex e audiotex, sono tenuti ad effettuare direttamente la fatturazione di detti beni e servizi ai propri clienti.

Art. 15.

Responsabilità

1. I fornitori di informazioni e prestazioni sono responsabili del contenuto e della esattezza delle stesse. È vietato fornire, tramite la rete pubblica di telecomunicazioni, informazioni e prestazioni contrarie a norme cogenti, all'ordine pubblico ed al buon costume.

Capo IV

PRESCRIZIONI TECNICHE

Sezione I - *Trasmissione dati*

Art. 16.

Condizioni operative

1. Nel caso di offerta del servizio di trasmissione dati, di cui all'art. 5, comma 2, il richiedente l'autorizzazione deve allegare alla domanda, oltre a quanto previsto dall'art. 6, un progetto di massima della rete di trasmissione corredato delle seguenti informazioni:

a) iniziale copertura geografica che si intende soddisfare;

b) eventuale programma di graduale estensione della iniziale copertura geografica nel territorio nazionale.

2. L'interoperabilità di servizi tecnicamente compatibili deve essere assicurata nel rispetto delle norme vigenti.

3. Il soggetto autorizzato informa i clienti circa gli altri servizi con i quali il proprio servizio interopera.

4. Le informazioni relative alle condizioni di permanenza, disponibilità e qualità del servizio devono essere descritte nel relativo contratto.

5. In conformità alla raccomandazione X.121 dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni assegna al fornitore del servizio di trasmissione dati, all'atto del rilascio dell'autorizzazione, la numerazione che deve essere utilizzata per la rete dati a commutazione sulla base delle disponibilità del piano nazionale di numerazione.

6. Allorché la disponibilità di numerazione prevista dal piano nazionale di cui al comma 5 sia prossima all'esaurimento, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni adotta i provvedimenti per l'integrazione, assegnando al soggetto autorizzato, se necessario, una numerazione provvisoria.

Sezione II - *Gruppo chiuso di utenti*

Art. 17.

Condizioni operative

1. Le informazioni relative alle condizioni di permanenza, disponibilità e qualità dei servizi vocali per gruppi chiusi di utenti devono essere descritte nel relativo contratto.

2. Nell'ambito dei servizi vocali per gruppi chiusi di utenti, il fornitore del servizio:

a) non deve espletare detto servizio per soggetti estranei a ciascun gruppo chiuso;

b) non deve realizzare l'interconnessione fra gruppi chiusi di utenti.

Capo V

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 18.

Gestore pubblico

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche al gestore della rete pubblica di telecomunicazioni, in quanto operi nell'ambito dei servizi liberalizzati.

Art. 19.

Controlli

1. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni esercita i controlli necessari a verificare l'osservanza delle disposizioni recate dal presente regolamento per i servizi di cui all'art. 1, comma 1.

2. Il gestore della rete pubblica ed i fornitori dei servizi devono consentire l'accesso alle sedi ed alla documentazione onde consentire l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1.

Art. 20.

Abrogazione

1. Sono abrogati i decreti ministeriali 1° settembre 1983, 27 gennaio 1986, 12 febbraio 1986, 27 dicembre 1990 e 20 ottobre 1992 citati nelle premesse.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 settembre 1995

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

GAMBINO, *Minitro delle poste e delle telecomunicazioni*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MANCUSO
Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1995
Atti di Governo, registro n. 97, foglio n. 7

ALLEGATO A

DICHIARAZIONE
(ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni - ROMA

Il sottoscritto:
cognome e nome ....
luogo e data di nascita ....
residenza o domicilio ....
società-ditta ....
sede ....
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente ....
codice fiscale e partita I.V.A. ....

Dati del legale rappresentante:
cognome e nome ....
luogo e data di nascita ....
residenza o domicilio ....

Dichiara:

di voler offrire al pubblico, utilizzando esclusivamente collegamenti commutati della rete pubblica, il seguente servizio di telecomunicazioni: ....;

di osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

di rispettare le seguenti esigenze fondamentali:

a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;

b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;

c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiature della rete pubblica;

d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni,

e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico generale;

di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;

di impiegare apparecchiature terminali ed apparati di rete già approvati dal Ministero p.t.

A tal proposito dichiara che il servizio sarà svolto con le seguenti modalità:

Apparato (tipo e modello)	Ubicazione	Tipo di rete utilizzata

(In alternativa, qualora il richiedente, al momento della dichiarazione, non fosse in possesso delle informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione ed al tipo di rete da utilizzare).

A tal proposito si impegna a comunicare al Ministero, prima dell'avviamento del servizio, le informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione ed al tipo di rete da utilizzare.

(data) ....

(firma) ....

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

ALLEGATO B

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
(ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni - ROMA

Il sottoscritto:
cognome e nome ....
luogo e data di nascita ....
residenza o domicilio ....
società-ditta ....
sede ....
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente ....
codice fiscale e partita I.V.A. ....

Dati del legale rappresentante:
cognome e nome ....
luogo e data di nascita ....
residenza o domicilio ....

Chiede

di essere autorizzato ad offrire al pubblico, utilizzando collegamenti diretti della rete pubblica, il seguente servizio di telecomunicazioni: ....

A tal fine si impegna:

ad osservare le disposizioni previste da decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:

a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;

b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;

c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiature della rete pubblica;

d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;

e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico generale;

a comunicare ogni modifica al contenuto della presente domanda;

ad impiegare apparecchiature terminali ed apparati di rete già approvati dal Ministero p.t.

A tal proposito dichiara che il servizio sarà svolto con le seguenti modalità:

Apparato (tipo e modello)	Ubicazione	Tipo di rete utilizzata

(In alternativa, qualora il richiedente, al momento della presentazione della domanda, non fosse in possesso delle informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione ed al tipo di rete da utilizzare).

A tal proposito si impegna a comunicare al Ministero, prima dell'avviamento del servizio, le informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione ed al tipo di rete da utilizzare.

(data) ....

(firma) ....

Visto, *Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

ALLEGATO C

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
(ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni - ROMA

Il sottoscritto:
cognome e nome
luogo e data di nascita
residenza o domicilio
società-ditta
sede ....
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente........
codice fiscale e partita I.V.A. ....

Dati del legale rappresentante:
cognome e nome
luogo e data di nascita
residenza o domicilio

Chiede

di essere autorizzato ad offrire al pubblico il seguente servizio di telecomunicazioni:

trasmissione dati a commutazione di pacchetto;

trasmissione dati a commutazione di circuito;

trasmissione dati........
(assimilabile a quelli a commutazione di pacchetto o di circuito);

semplice rivendita di capacità........

A tal fine si impegna:

ad osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

ad osservare le prescrizioni tecniche previste dal regolamento;

a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:

a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;

b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;

c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiature della rete pubblica;

d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;

e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico generale;

a comunicare ogni modifica al contenuto della presente domanda;

ad impiegare apparecchiature terminali ed apparati di rete già approvati dal Ministero p.t.

A tal proposito dichiara che il servizio sarà svolto con le seguenti modalità:

Apparato (tipo e modello)	Ubicazione	Tipo di rete utilizzata

(In alternativa, qualora il richiedente, al momento della presentazione della domanda, non fosse in possesso delle informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione ed al tipo di rete da utilizzare).

A tal proposito si impegna a comunicare al Ministero, prima dell'avviamento del servizio, le informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione ed al tipo di rete da utilizzare.

(data) ....

(firma) ....

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

ALLEGATO D

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE
(ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103)

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni - ROMA

Il sottoscritto:
cognome e nome ....
luogo e data di nascita ....
residenza o domicilio ....
società-ditta ....
sede ....
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente........
codice fiscale e partita I.V.A. ....

Dati del legale rappresentante:
cognome e nome ....
luogo e data di nascita ....
residenza o domicilio ....

Chiede

di essere autorizzato ad offrire i servizi vocali a gruppi chiusi di utenti.

A tal fine si impegna:

ad osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

ad osservare le prescrizioni tecniche previste dal regolamento;

a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:

a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;

b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;

c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiature della rete pubblica;

d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;

e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico generale;

a comunicare ogni modifica al contenuto della presente domanda;

ad impiegare apparecchiature terminali ed apparati di rete già approvati dal Ministero p.t.

A tal proposito dichiara che il servizio sarà svolto con le seguenti modalità:

Apparato (tipo e modello)	Ubicazione	Tipo di rete utilizzata

(In alternativa, qualora il richiedente, al momento della presentazione della domanda, non fosse in possesso delle informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione ed al tipo di rete da utilizzare).

A tal proposito si impegna a comunicare al Ministero, prima dell'avviamento del servizio, le informazioni relative agli apparati, alla loro ubicazione ed al tipo di rete da utilizzare.

(data) ....

(firma) ....

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

ALLEGATO *E*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 15

Il sottoscritto
nato a .... il ....
residente in .... via .... n. ....
nella qualità di
della società

Dichiara

ai fini del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490:

(1) che i propri familiari, anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato, sono:

Cognome e nome	Grado di parentela	Nato a	Il
....	(*)	....	
....	(*)	....	
....	(*)	....	
....	(*)	....	

Qualora il dichiarante non abbia conviventi, invece di quanto previsto al punto (1), deve dichiarare:

(2) che non ha familiari anche di fatto conviventi nel territorio dello Stato.

(*) coniuge, figlio/a, fratello, genitore, familiare di fatto convivente.

(firma) ....

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

ALLEGATO *F*

DICHIARAZIONE

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni - ROMA

il sottoscritto:
cognome e nome
luogo e data di nascita
residenza o domicilio
società-ditta ....
sede ....
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente ....
codice fiscale e partita I.V.A. ....

Dati del legale rappresentante:
cognome e nome
luogo e data di nascita
residenza o domicilio

Dichiara

(ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103)

di trovarsi nella posizione di chi offre al pubblico, utilizzando esclusivamente collegamenti commutati della rete pubblica, il seguente servizio di telecomunicazioni:
....,

con le seguenti modalità:

Apparato (tipo e modello)	Ubicazione	Tipo di rete utilizzata

A tal fine si impegna:

ad osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:

a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;

b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;

c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiature della rete pubblica;

d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;

e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico generale;

a comunicare tempestivamente ogni modifica al contenuto della presente dichiarazione;

ad impiegare apparecchiature terminali ed apparati di rete già approvati dal Ministero p.t.

(data) ....

(firma) ....

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

ALLEGATO *G*

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni - ROMA

Il sottoscritto:
cognome e nome ....
luogo e data di nascita ....
residenza o domicilio ....
società-ditta ....
sede ....
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente ....
codice fiscale e partita I.V.A. ....

Dati del legale rappresentante:
cognome e nome ....
luogo e data di nascita ....
residenza o domicilio ....

Dichiara di trovarsi

nella posizione di chi offre al pubblico, utilizzando collegamenti diretti della rete pubblica, il seguente servizio di telecomunicazioni: ....

con le seguenti modalità:

Apparato (tipo e modello)	Ubicazione	Tipo di rete utilizzata

Chiede

pertanto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103) il rilascio della inerente autorizzazione.

A tal fine si impegna:

ad osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:

a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;

b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;

c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiature della rete pubblica;

d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;

e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico generale;

a comunicare ogni modifica al contenuto della presente domanda;

ad impiegare apparecchiature terminali ed apparati di rete già approvati dal Ministero p.t.

(data) ....

(firma) ....

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

ALLEGATO *H*

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni - ROMA

Il sottoscritto:
cognome e nome
luogo e data di nascita
residenza o domicilio
società-ditta
sede ....
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente ....
codice fiscale e partita I.V.A. ....

Dati del legale rappresentante:
cognome e nome
luogo e data di nascita
residenza o domicilio

Si trova

nella posizione di chi offre al pubblico il seguente servizio di telecomunicazioni:

trasmissione dati a commutazione di pacchetto ....

....

trasmissione dati a commutazione di circuito ....

....

trasmissione dati ....
(assimilabile a quelli a commutazione di pacchetto o di circuito)

semplice rivendita di capacità ....

con le seguenti modalità:

Apparato (tipo e modello)	Ubicazione	Tipo di rete utilizzata

Chiede

pertanto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103) il rilascio della inerente autorizzazione.

A tal fine si impegna:

ad osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

ad osservare le prescrizioni tecniche del regolamento;

a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:

a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;

b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;

c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiature della rete pubblica;

d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;

e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico generale;

a comunicare ogni modifica al contenuto della presente domanda;

ad impiegare apparecchiature terminali ed apparati di rete già approvati dal Ministero p.t.

(data) ....

(firma) ....

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

ALLEGATO I

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

Al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale concessioni e autorizzazioni - ROMA

Il sottoscritto:
cognome e nome ....
luogo e data di nascita ....
residenza o domicilio ....
società-ditta ....
sede ....
certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura o ad altro organismo equivalente nei Paesi SEE, se esistente ....
codice fiscale e partita I.V.A. ....

Dati del legale rappresentante:
cognome e nome ....
luogo e data di nascita ....
residenza o domicilio ....

Si trova

nella posizione di chi offre i servizi vocali ai seguenti gruppi chiusi di utenti ....
....

con le seguenti modalità:

Apparato (tipo e modello)	Ubicazione	Tipo di rete utilizzata

Chiede

pertanto (ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103) il rilascio della inerente autorizzazione.

A tal fine si impegna:

ad osservare le disposizioni previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 103;

ad osservare le prescrizioni tecniche del regolamento;

a rispettare le seguenti esigenze fondamentali:

a) sicurezza di funzionamento della rete pubblica di telecomunicazioni;

b) mantenimento dell'integrità della rete pubblica di telecomunicazioni;

c) interoperabilità dei terminali con le apparecchiature della rete pubblica;

d) interoperabilità dei servizi di telecomunicazioni;

e) protezione dei dati, qualora ricorrano ragioni di interesse pubblico generale;

a comunicare ogni modifica al contenuto della presente domanda;

ad impiegare apparecchiature terminali ed apparati di rete già approvati dal Ministero p.t.

(data) ....

(firma) ....

Visto, *il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
GAMBINO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103, adottato in base all'art. 54 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, ha recepito nell'ordinamento interno la direttiva 90/388/CEE in tema di concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni.

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'allegato 13 al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314:

«ALLEGATO 13

DISCIPLINA RELATIVA AL RILASCIO ALLE IMPRESE DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'INSTALLAZIONE, IL COLLAUDO, L'ALLACCIAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE TERMINALI.

Art. 1. — 1. Le autorizzazioni rilasciate alle imprese hanno validità di tre anni su tutto il territorio nazionale a decorrere dalla data indicata nel relativo atto.

2. L'autorizzazione non è cedibile a terzi senza l'assenso dell'organo che ha rilasciato l'atto. Ciò vale anche in caso di subentro nella titolarità dell'impresa.

Art. 2. — 1. Le autorizzazioni sono distinte in due classi:

a) installatori e/o manutentori;

b) costruttori.

2. L'autorizzazione per la classe installatori e/o manutenori è suddivisa in tre gradi:

a) primo grado: consente l'installazione, l'ampliamento e l'allacciamento nonché la manutenzione di impianti interni di qualsiasi tipo e potenzialità;

b) secondo grado: consente le stesse operazioni del 1° grado relativamente ad impianti interni con capacità fino a 400 terminazioni interne per voce e dati con esclusione di quelli realizzati con sistemi radio e/o fibra ottica;

c) terzo grado: consente le operazioni del 2° grado relativamente ad impianti interni per sola fonia di capacità fino a 120 derivati.

3. L'autorizzazione per la classe costruttori consente alle imprese costruttrici di apparecchiature terminali l'installazione, l'allacciamento e/o la manutenzione di impianti interni costituiti dalle proprie apparecchiature.

Art. 3. — 1. Per ottenere l'autorizzazione, l'impresa interessata deve dimostrare di possedere, all'atto della presentazione della domanda di cui all'art. 4, i seguenti requisiti di idoneità:

a) classe installatori e/o manutentori:

1) primo grado:

1.1) personale tecnico dipendente:

una unità addetta alla progettazione degli impianti;

una unità addetta alla direzione dei lavori;

otto unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiature terminali;

1.2) strumenti di misura:

dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unità addetta all'esecuzione dei lavori;

misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, oscilloscopio 50 MHz, impulsografo, analizzatore di spettro, analizzatore di protocollo per reti locali, un reflettometro per reti locali ed un personal computer portatile con schede di accesso per reti locali; la strumentazione deve essere conforme alle specifiche tecniche dichiarate dal costruttore;

1.3) locali:

uffici: un locale ad uso ufficio presso cui ha sede l'impresa;

magazzino: un deposito di adeguate dimensioni ad uso esclusivo dell'impresa che possa contenere le varie apparecchiature di telecomunicazioni, le attrezzature di cantiere e di squadra;

1.4) automezzi:

cinque automezzi di cui due autofurgoni;

1.5) assicurazione:

copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

2) secondo grado:

2.1) personale tecnico dipendente:

una unità addetta alla direzione dei lavori;

quattro unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiature terminali;

2.2) strumenti di misura:

dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unità addetta all'esecuzione dei lavori;

misuratore di terra e multimetro digitale da laboratorio, impulsografo o impulsometro, reflettometro per reti locali; la strumentazione deve essere conforme alle specifiche tecniche dichiarate dal costruttore;

la strumentazione va inoltre integrata con quella specifica indicata dal costruttore delle apparecchiature;

2.3) locali: come il primo grado;

2.4) automezzi:

tre automezzi di cui un autofurgone;

2.5) assicurazione:

copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi,

3) terzo grado:

3.1) personale tecnico dipendente:

una unità addetta alla direzione dei lavori;

due unità addette all'esecuzione dei lavori e/o alla manutenzione delle apparecchiature terminali;

3.2) strumenti di misura:

dotazione individuale di strumentazione di base per ogni unità addetta all'esecuzione dei lavori;

misuratore di terra, multimetro digitale da laboratorio e strumentazione specifica indicata dal costruttore degli apparati per i quali è stata ottenuta la licenza;

3.3) locali: come il primo grado;

3.4) assicurazione:

copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi.

4) i privati, che con proprio personale specializzato intendono provvedere alla installazione, collaudo, allacciamento e manutenzione di impianti di telecomunicazioni su fondi di loro proprietà o dei quali essi abbiano titolo a disporre, debbono ottenere la relativa autorizzazione;

5) in tale ipotesi non sono richiesti, quanto al primo e secondo grado, i requisiti di cui, rispettivamente, ai punti 1.3), 1.4) e 1.5) e 2.3), 2.4) e 2.5) e, quanto al terzo grado, i requisiti di cui ai punti 3.3) e 3.4);

b) classe costruttori:

la costruzione di apparecchiature terminali di telecomunicazioni è requisito sufficiente per l'iscrizione alla classe costruttori.

Art. 4. — 1. Per ottenere l'autorizzazione relativa alla classe installatori e/o manutentori, l'impresa deve inviare o presentare al Ministero P.T. - Ispettorato generale delle telecomunicazioni, un'apposita istanza in bollo nella quale deve essere specificato il grado di autorizzazione richiesto.

2. Tale istanza va corredata dai seguenti documenti, in regola con l'imposta di bollo:

a) certificato di iscrizione alla camera dell'industria, del commercio e dell'artigianato od alla cancelleria del tribunale comprovante l'attività specifica dell'impresa;

b) certificato generale del casellario giudiziale di chi rappresenta legalmente l'impresa;

c) copia conforme della scheda di carico o documento equipollente attestante, alla data dell'istanza, il legittimo possesso delle attrezzature e degli automezzi;

d) copia conforme degli atti di proprietà o dei documenti attestanti la legittima disponibilità dei beni immobili relativamente ai locali di cui all'art. 3;

e) copia conforme della polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi;

f) documento rilasciato dai competenti uffici, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale attestante che l'impresa ha alle proprie dipendenze il personale previsto dall'art. 3 in corrispondenza al grado richiesto;

g) copia conforme di attestati di abilitazione per il personale dipendente addetto alla progettazione e/o direzione dei lavori in cui si certifichi:

1) per il primo grado: esperienza di progettazione e/o direzione dei lavori presso case costruttrici di apparecchiature rientranti nel primo grado o esperienza di almeno due anni alle dipendenze di ditte già autorizzate di primo grado;

2) per il secondo grado: esperienza di direzione dei lavori presso case costruttrici di apparecchiature rientranti nel secondo grado o esperienza di almeno due anni alle dipendenze di ditte già autorizzate di secondo o primo grado;

3) per il terzo grado: esperienza maturata presso case costruttrici di apparecchiature rientranti nel terzo grado o alle dipendenze di ditte già autorizzate;

4) per ditte già autorizzate si intendono quelle che abbiano ottenuto il relativo atto ai sensi del decreto del 4 ottobre 1982, citato nelle premesse;

h) ricevuta del versamento in favore dell'Amministrazione, a titolo di rimborso spese per istruttoria, delle somme:

L. 1 000 000 per il primo grado;

L. 500.000 per il secondo grado;

L. 200.000 per il terzo grado;

L. 200.000 per le imprese di sola manutenzione e per la classe costruttori.

3. Le imprese che chiedono l'autorizzazione per la installazione e/o manutenzione delle apparecchiature terminali possono, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, dichiarare nella domanda il possesso dei requisiti di cui alle lettere *a), b)* e *d)* del comma 2.

4. Tali requisiti vanno successivamente documentati, a richiesta dell'Amministrazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione.

5. Per le imprese che chiedono di effettuare la sola manutenzione delle apparecchiature terminali non occorre allegare all'istanza la documentazione di cui al comma 2, lettera *g)*.

6. Per la classe costruttori è sufficiente la presentazione dell'istanza corredata dai documenti di cui al comma 2, lettere *a)* ed *e)*.

Art. 5. — 1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni, qualora risulti comprovato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4, invita l'impresa, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, a provvedere al pagamento della tassa di concessione governativa prevista dal n. 117, lettera *a)*, della tariffa annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modifiche, e rilascia l'autorizzazione entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa attestazione di versamento.

2. Dell'autorizzazione rilasciata viene data contestuale notizia al gestore del servizio pubblico ed agli altri organi dell'Amministrazione interessati.

3. Qualora la documentazione esaminata risulti irregolare o incompleta, l'impresa è invitata a provvedere per la regolarizzazione o l'integrazione.

4. Se la regolarizzazione o l'integrazione non intervengono entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, la procedura per l'autorizzazione non ha seguito e non si fa luogo al rimborso delle somme versate.

5. Le imprese autorizzate, nel rispetto dell'art. 2, comma 1, della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono iscritte in apposito albo, suddiviso per classi e per gradi, tenuto dall'Ispettorato generale delle telecomunicazioni.

Art. 6. — 1. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni dispone, nel triennio, l'effettuazione di almeno un sopralluogo, senza preavviso, presso l'impresa autorizzata al fine di constatare la permanenza dei requisiti di idoneità di cui all'art. 3.

2. Al termine del sopralluogo viene redatto un rapporto da inoltrare all'organo che ha disposto l'accertamento.

Art. 7. — 1. L'efficacia dell'autorizzazione è sospesa con provvedimento dell'Ispettorato generale delle telecomunicazioni quando a carico dell'impresa o dei titolari della stessa si verifichi uno dei seguenti casi:

a) sia in corso procedura di concordato preventivo, di liquidazione coatta amministrativa o di fallimento;

b) siano in corso procedimenti per reati per i quali sia prevista una pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni nonché procedimenti per l'applicazione di misure di sicurezza o misure di prevenzione;

c) infrazione, debitamente accertata e di particolare rilevanza, alle leggi sociali e ad ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro;

d) mancanza di copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

e) inosservanza dell'obbligo riguardante la consistenza minima e la qualificazione del personale tecnico.

2. L'efficacia dell'autorizzazione è altresì sospesa, previa diffida ad adempiere nel termine massimo di trenta giorni, quando i locali e/o le attrezzature e gli automezzi previsti all'art. 3 manchino o non corrispondano al minimo prescritto.

3. In caso di reiterate inadempienze al disposto del comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, e del comma 2, nonché nel caso di inottemperanza alle diffide di cui al medesimo comma 2, è disposta la revoca dell'autorizzazione.

4. I provvedimenti di sospensione e di revoca dell'autorizzazione sono notificati all'impresa e comunicati al gestore del servizio pubblico.

Art. 8. — 1. Almeno novanta giorni prima della scadenza di validità dell'autorizzazione, le imprese che intendano proseguire la propria attività debbono presentare all'Ispettorato generale delle telecomunicazioni una richiesta nella quale, tra l'altro, si dichiari, ai sensi e per gli effetti della legge 4 gennaio 1968, n. 15, che sussistono i requisiti prescritti per la classe ed il grado di appartenenza.

2. Le imprese di installazione e/o manutenzione già autorizzate, che intendano essere abilitate al grado superiore, debbono presentare apposita istanza ai sensi dell'art. 4.

3. L'Ispettorato generale delle telecomunicazioni rilascia una nuova autorizzazione con validità triennale entro la scadenza della precedente autorizzazione ovvero comunica i motivi della reiezione della richiesta.

Art. 9. — 1. Le imprese autorizzate ai sensi del decreto ministeriale 4 ottobre 1982, citato nelle premesse, che non chiedano una nuova autorizzazione a norma del presente decreto, possono continuare ad esercitare la propria attività fino alla scadenza dell'autorizzazione già rilasciata».

Note agli articoli 4 e 5:

— Si riporta il testo dell'art. 3 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103:

«Art. 3 *(Offerta di servizi di telecomunicazioni)*. — 1. Quando sono utilizzati collegamenti commutati della rete pubblica, i servizi di cui all'art. 2, comma 1, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3 del presente articolo, possono essere offerti al pubblico decorsi sessanta giorni dalla presentazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di una dichiarazione con la relazione descrittiva dei servizi e dei collegamenti.

2. Quando sono utilizzati collegamenti diretti della rete pubblica, l'offerta al pubblico dei servizi di cui all'art. 2, comma 1, anche da parte del gestore della rete pubblica, deve essere previamente autorizzata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

3. L'offerta al pubblico di servizi di trasmissione dati a commutazione di pacchetto o di circuito, come definiti dall'art. 1, comma 1, lettera *i)*, nonché l'offerta al pubblico della semplice rivendita di capacita, come definita dall'art. 1, comma 1, lettera *l)*, devono essere previamente autorizzate dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 comporta l'esplicito impegno del titolare e dei suoi collaboratori a qualsiasi titolo a rispettare gli obblighi concernenti:

a) le esigenze fondamentali di cui all'art. 2, comma 3;

b) la natura e le caratteristiche dei servizi di trasmissione dati a commutazione;

c) le condizioni di permanenza, di disponibilità e di qualità dei servizi sotto l'aspetto commerciale;

d) le prescrizioni tecniche riguardanti:

1) l'accesso ai servizi di trasmissione dati a commutazione da parte di terzi;

2) l'interconnessione tra servizi di telecomunicazioni;

3) la compatibilità di funzionamento tra servizi di telecomunicazioni;

e) le condizioni per la salvaguardia, dei compiti di interesse economico generale affidati al gestore della rete pubblica per quanto concerne la trasmissione dati a commutazione, con particolare riguardo alla graduale estensione della copertura geografica sul territorio nazionale ed al rispetto delle norme sulla concorrenza;

f) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della difesa nazionale;

g) il divieto di effettuare la semplice rivendita di capacità di circuiti affittati per l'espletamento del servizio di telefonia vocale, come definito dall'art. 1, comma 1, lettera *g)*, e dei servizi di cui all'art. 2, comma 2.

5. Sulle domande di autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 deve provvedersi entro i novanta giorni successivi alla loro presentazione al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. Il rifiuto della autorizzazione deve indicare le ragioni giuridiche o tecniche che lo motivano. L'autorizzazione è concessa sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

6. Entro il termine di cui al comma 5, può essere data al richiedente comunicazione di un nuovo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale si deve provvedere, specificandone le ragioni amministrative o tecniche.

7. Trascorsi i termini di cui ai commi 5 e 6, senza che sia stato comunicato all'interessato alcun provvedimento da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, la domanda di rilascio di autorizzazione si considera accolta.

8. Le prescrizioni tecniche relative agli obblighi di cui al comma 4 sono adottate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo».

— Il D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, reca: «Disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia».

Note all'art. 6:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103:

«Art. 10 *(Contributi)*. — 1. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, sono tenuti a versare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al momento del rilascio e del rinnovo, un contributo a rimborso degli oneri sostenuti.

2. I titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 3, comma 3, sono altresì tenuti a versare al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni un contributo annuo per le spese dallo stesso sostenute per verifiche e controlli tecnici ed amministrativi.

3. I contributi di cui ai commi 1 e 2, dovuti anche dal gestore della rete pubblica, nonché le relative modalità di versamento sono fissati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro. I contributi sono aggiornati ogni due anni secondo il tasso programmato di inflazione.

4. I contributi non versati sono riscossi, con gli interessi legali maggiorati del tre per cento, mediante ruoli formati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ad opera dei concessionari della riscossione dei tributi. Per la formazione dei ruoli e per la riscossione delle quote in essi inscritte si applicano le disposizioni contenute nell'art. 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43».

— Per l'art. 3 del citato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103, si rinvia alla nota riguardante gli articoli 4 e 5.

Note all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103:

«Art. 8 *(Mezzi di tutela)*. — 1. In caso di rifiuto da parte del gestore della rete pubblica di interconnettere collegamenti diretti per servizi di trattamento delle informazioni e di trasmissione dati a commutazione, è ammesso reclamo al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che decide entro novanta giorni. Analoga procedura è consentita nell'ipotesi che sia eccepita l'onerosita delle condizioni economiche richieste per l'interconnessione.

2. I provvedimenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, con i quali non sono accolte richieste di accesso alla rete pubblica di telecomunicazioni o di affitto di collegamenti diretti, ed i provvedimenti di mancato accoglimento dei reclami di cui al comma 1 devono essere motivati.

3. Avverso i provvedimenti di cui all'art. 3, comma 5, all'art. 7, commi 1 e 2, ed al comma 2 del presente articolo è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale competente».

Si riporta il testo dell'art. 4 del citato D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103:

«Art. 4 *(Interfacce tecniche ed omologazione)*. — 1. Le caratteristiche delle interfacce tecniche necessarie per l'utilizzazione delle reti pubbliche di telecomunicazioni sono disciplinate dal regolamento di attuazione della legge 28 marzo 1991, n. 109, adottato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 23 maggio 1992, n. 314.

2. Le apparecchiature terminali necessarie per l'esercizio dei servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, devono essere omologate; si applicano le disposizioni di cui alla citata legge n. 109 del 1991 ed al relativo regolamento di attuazione, adottato con il citato decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni n. 314 del 1992».

Nota all'art. 10:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103:

«Art. 7 *(Sanzioni)*. — 1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, ed all'art. 12, comma 1, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dei collegamenti sino alla regolarizzazione delle relative procedure.

2. In caso di espletamento dei servizi di cui all'art. 3, commi 2 e 3, in difformità da quanto previsto negli atti di autorizzazione, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dispone la sospensione dei collegamenti utilizzati per un periodo da dieci giorni a tre mesi; in caso di recidiva, dispone la revoca dell'autorizzazione.

3. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, e di omessa richiesta di autorizzazione, di cui all'art. 12, comma 1, oltre a quanto previsto nel comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire trentamilioni».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 12 del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 103:

«Art. 12 *(Disposizione transitoria)*. — 1. Chiunque, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, offra al pubblico i servizi di telecomunicazioni di cui all'art. 2, comma 1, deve, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto di cui all'art. 11, comma 1, presentare la dichiarazione o richiedere l'autorizzazione in conformità a quanto previsto dall'art. 3, commi 1, 2 e 3».

95G0463

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 21 dicembre 1994.

Istituzione del nucleo di valutazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 419, concernente il regolamento per la organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione della organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ed in particolare l'art. 20 che prevede la costituzione di servizio di controllo interno o nuclei di valutazione;

Visto il decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, concernente disposizioni correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;

Vista la comunicazione effettuata, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 21 dicembre 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. È istituito presso il Gabinetto per le finalità di cui all'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il nucleo di valutazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Detto nucleo opera in autonomia e risponde esclusivamente al Ministro.

Art. 2.

1. Alla direzione del nucleo di cui all'art. 1 è preposto un collegio di tre membri, nominati con decreto del Ministro e composto da un dirigente generale con funzioni di consigliere ministeriale, appartenente ai ruoli del Ministero, e da due esperti, di cui uno scelto tra i magistrati delle giurisdizioni superiori amministrative e gli avvocati dello Stato, con le funzioni di presidente, e uno scelto tra i professori universitari ordinari.

2. Sono assegnati al nucleo quattro funzionari di cui almeno due con qualifica di dirigente, appartenenti ai ruoli del Ministero.

3. Le funzioni di segreteria del collegio sono disimpegnate da tre impiegati, di cui almeno uno di qualifica non inferiore alla settima, organizzati in un apposito ufficio, in servizio presso il Gabinetto.

Art. 3.

1. Le funzioni di controllo svolte dal nucleo, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si esercitano nei confronti dell'attività amministrativa, tecnica e finanziaria del Ministero.

2. Il nucleo di valutazione, inoltre:

a) accerta la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa alle prescrizioni agli obiettivi stabiliti in disposizioni normative e nelle direttive emanate dal Ministro o per delega, dal Sottosegretario di Stato. Inoltre, previe valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, verifica la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche nonché l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa;

b) stabilisce, sentiti i responsabili dei dipartimenti e dei servizi del Ministero, i parametri e gli indici di riferimento del controllo sull'attività amministrativa.

3. Il nucleo, nell'esercizio e per le finalità del controllo, può richiedere ai dipartimenti e ai servizi del Ministero qualsiasi atto o notizia e può effettuare accertamenti diretti e disporre ispezioni.

Art. 4.

1. Il nucleo svolge collegialmente il controllo della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa dei dipartimenti e dei servizi del Ministero e riferisce al Ministro sull'andamento della gestione, evidenziando le cause dell'eventuale mancato raggiungimento dei risultati e segnalando le irregolarità eventualmente riscontrate, proponendo, altresì, i possibili rimedi e gli eventuali provvedimenti da assumere ai sensi del comma 9 dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, a carico dei dirigenti responsabili.

2. I risultati dell'attività del nucleo costituiscono oggetto di una relazione trimestrale al Ministro.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

Registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1995
Registro n. 1 Università, foglio n. 123

95A5954

DECRETO 2 ottobre 1995.

Rettifiche al decreto ministeriale 28 giugno 1995 riguardante la determinazione del numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1994-95.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, concernente l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 82/76 CEE;

Visto il decreto ministeriale 18 maggio 1995 con il quale è stato determinato il numero delle borse di studio per le singole scuole di specializzazione ed in particolare l'art. 2;

Visto il decreto ministeriale 28 giugno 1995 relativo ai posti aggiuntivi;

Tenuto conto che il numero dei posti previsti dagli statuti delle scuole attivate è correlato alla disponibilità di idonee strutture acquisite anche attraverso convenzioni;

Viste le richieste presentate dalle università per i fini di cui all'art. 2 del precitato decreto ministeriale 18 maggio 1995;

Viste le note n. 4068 del 7 agosto 1995 e n. 5340 del 19 luglio 1995 rispettivamente delle Università degli studi di Catania e di Roma secondo Ateneo con le quali hanno rappresentato di essere incorse in errori materiali nel richiedere i posti aggiuntivi per le scuole di specializzazione rispettivamente in «endocrinologia e malattie del ricambio» ed in «radiodiagnostica»;

Considerata la necessità di apportare la rettifica alla tabella allegata al decreto ministeriale 28 giugno 1995;

Decreta:

Alla tabella allegata al decreto ministeriale 28 giugno 1995 in premessa citato sono apportate le seguenti rettifiche:

Università di Catania:

endocrinologia e malattie del ricambio seconda sc: alla colonna C è soppresso un posto.

Seconda Università di Roma:

radiodiagnostica: alla colonna C è soppresso un posto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 ottobre 1995

Il Ministro: SALVINI

95A5955

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 29 settembre 1995.

Determinazione delle caratteristiche del modello del registro d'impresa e del registro d'impresa semplificato per i datori di lavoro agricolo.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 241, concernente la razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi e segnatamente l'art. 3, comma 1, lettera *a)*;

Visto il decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, attuativo dell'art. 3, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, con il quale viene demandato al Ministro del lavoro e della previdenza sociale la determinazione delle caratteristiche del registro d'impresa e del modello semplificato;

Visto il proprio decreto n. 752 del 5 novembre 1994 e segnatamente l'art. 2, commi 1 e 2;

Decreta:

Art. 1.

1. Il registro d'impresa, costituito da una sezione matricola e paga e da una sezione presenze, predisposte in due distinti documenti, è determinato secondo il modello contenuto nell'allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto.

2. Il registro d'impresa semplificato, costituito da un unico documento, è determinato secondo il modello contenuto nell'allegato *B*, che fa parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Il registro d'impresa e il registro d'impresa semplificato sono rilasciati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale subordinatamente alla presentazione della denuncia aziendale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. L'INPS provvederà, inoltre, a rilasciare la predetta modulistica preintestata in relazione alle ulteriori esigenze dei singoli datori di lavoro.
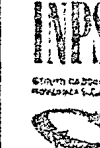
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 1995

Il Ministro: TREU

ALLEGATO A

INPS
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Registro d'impresa: Sezione Presenze

Datore di lavoro
Prov. Com. Codice Fiscale/Partita IVA Progr. Az. Progr. Pagine

Cognome Nome/Denominazione Sociale

Lavoratore Codice Fiscale.
Cognome Nome
Luogo di nascita Prov. Data di nascita Sesso M F

ANNO MESE Giorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MESE Giorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MESE Giorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Riportare i corrispondenti numeri progressivi dei fogli assunzione: ....

....

Lavoratore Codice Fiscale.
Cognome Nome
Luogo di nascita Prov. Data di nascita Sesso M F

ANNO MESE Giorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MESE Giorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MESE Giorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Riportare i corrispondenti numeri progressivi dei fogli assunzione: ....

....

Lavoratore Codice Fiscale.
Cognome Nome
Luogo di nascita Prov. Data di nascita Sesso M F

ANNO MESE Giorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MESE Giorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MESE Giorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Riportare i corrispondenti numeri progressivi dei fogli assunzione: ....

....

Lavoratore Codice Fiscale.
Cognome Nome
Luogo di nascita Prov. Data di nascita Sesso M F

ANNO MESE Giorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MESE Giorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

MESE Giorno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Riportare i corrispondenti numeri progressivi dei fogli assunzione: ....

....

Documentazione da conservare presso l'azienda

INPS

Registro d'impresa: Sezione matricola e paga

Datore di lavoro

Prov. Com. Codice fiscale/Partita IVA Progr. Az. Numero progressivo

Cognome/Denominazione Sociale

Nome Luogo di nascita Data di nascita Sesso M F

Indirizzo

Via/Piazza n. civico CAP Località Prov

Lavoratore Codice Fiscale.

Cognome Nome

Luogo di nascita Prov Data di nascita Sesso M F

Via/Piazza n. civico CAP Località Prov

PARTE MATRICOLA

Comune/Fraziona di lavoro ....

Tipologia lavorazione ....

Mansioni ....

Durata rapporto: dal .... al .... giorni n.

Contratto coll. applicato ☐ categoria .... livello ....

ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta ....

Assunto sulla base di convenzione ☐

Contratto di formazione e lavoro ☐ Tipo A1 (professionalità intermedia) Durata mesi .... ☐ Tipo A2 (professionalità elevate) Durata mesi ....

☐ Tipo B (inserimento professionale) Durata mesi ....

Livello iniziale .... Livello finale .... Autorizzazione Ministero del lavoro n. .... del ....

Autorizzazione Commissione Regionale per l'impiego n. .... del .... Dichiarazione di conformità ad accordi collettivi n. .... del ....

☐ Nei 24 mesi precedenti sono stati trasformati a tempo indeterminato non meno del 60% dei cfl venuti a scadenza nel medesimo periodo.

Data dell'assunzione

Allega Mod. C1 ☐ Non allega Mod. C1 ☐ per i seguenti motivi: ....

Allega copia del permesso di soggiorno per il lavoratore extracomunitario ☐

Firma del datore di lavoro

....

Copia del foglio Sezione Matricola da consegnare all'INPS entro 5 giorni dalla data di assunzione

INPS

Registro d'Impresa: Sezione matricola e paga

Datore di lavoro

Prov. Com. Codice fiscale/Partita IVA Progr. Az. Numero progressivo

Cognome/Denominazione Sociale

Nome Luogo di nascita Data di nascita Sesso M F

Indirizzo

Via/Piazza n. civico CAP Località Prov

Lavoratore Codice Fiscale.

Cognome Nome

Luogo di nascita Prov Data di nascita Sesso M F

Via/Piazza n. civico CAP Località Prov

PARTE MATRICOLA

Comune/Frazione di lavoro ....

Tipologia lavorazione ....

Mansioni ....

Durata rapporto: dal .... al .... giorni n.

Contratto coll. applicato ☐ categoria .... livello ....

ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta ....

Assunto sulla base di convenzione ☐

Contratto di formazione e lavoro ☐ Tipo A1 (professionalità intermedie) Durata mesi .... ☐ Tipo A2 (professionalità elevate) Durata mesi ....

☐ Tipo B (inserimento professionale) Durata mesi ....

Livello iniziale .... Livello finale .... Autorizzazione Ministero del lavoro n. .... del ....

Autorizzazione Commissione Regionale per l'impiego n. .... del .... Dichiarazione di conformità ad accordi collettivi n. .... del ....

☐ Nei 24 mesi precedenti sono stati trasformati a tempo indeterminato non meno del 60% dei cfl venuti a scadenza nel medesimo periodo.

Data dell'assunzione

Allega Mod. C1 ☐ Non allega Mod. C1 ☐ per i seguenti motivi: ....

Allega copia del permesso di soggiorno per il lavoratore extracomunitario ☐

Firma del datore di lavoro

....

Copia del foglio Sezione Matricola da consegnare alla Sezione Circoscrizionale entro 5 giorni dalla data di assunzione

INPS

Registro d'impresa: Sezione matricola e paga

Datore di lavoro

Prov. Com. Codice fiscale/Partita IVA Progr. Az. Numero progressivo

Cognome/Denominazione Sociale

Nome Luogo di nascita Data di nascita Sesso M F

Indirizzo

Via/Piazza n. civico CAP Località Prov

Lavoratore Codice Fiscale.

Cognome Nome

Luogo di nascita Prov Data di nascita Sesso M F

Via/Piazza n. civico CAP Località Prov

PARTE MATRICOLA

Comune/Frazione di lavoro ....

Tipologia lavorazione ....

Mansioni ....

Durata rapporto: dal .... al .... giorni n.

Contratto coll. applicato categoria .... livello ....

ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta ....

Assunto sulla base di convenzione

Contratto di formazione e lavoro Tipo A1 (professionalità intermedie) Durata mesi .... Tipo A2 (professionalità elevate) Durata mesi ....

Tipo B (inserimento professionale) Durata mesi ....

Livello iniziale .... Livello finale .... Autorizzazione Ministero del lavoro n. .... del ....

Autorizzazione Commissione Regionale per l'impiego n. .... del .... Dichiarazione di conformità ad accordi collettivi n. .... del ....

Nei 24 mesi precedenti sono stati trasformati a tempo indeterminato non meno del 60% dei cfl venuti a scadenza nel medesimo periodo.

Data dell'assunzione

Allega Mod. C1 Non allega Mod. C1 per i seguenti motivi: ....

Allega copia del permesso di soggiorno per il lavoratore extracomunitario

Firma del datore di lavoro

....

Copia del foglio Sezione Matricola da consegnare al lavoratore all'atto dell'assunzione

INPS

Registro d'impresa: Sezione matricola e paga

Datore di lavoro

Prov. Com. Codice fiscale/Partita IVA Progr. Az. Numero progressivo

Cognome/Denominazione Sociale

Nome Luogo di nascita Data di nascita Sesso M F

Indirizzo

Via/Piazza n. civico CAP Località Prov

Lavoratore Codice Fiscale

Cognome Nome

Luogo di nascita Prov Data di nascita Sesso M F

Via/Piazza n. civico CAP Località Prov

PARTE MATRICOLA

Comune/Frazione di lavoro ....

Tipologia lavorazione ....

Mansioni ....

Durata rapporto: dal .... al .... giorni n.

Contratto coll. applicato ☐ categoria .... livello ....

ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta ....

Assunto sulla base di convenzione ☐

Contratto di formazione e lavoro ☐ Tipo A1 (professionalità intermedie) Durata mesi ...... ☐ Tipo A2 (professionalità elevate) Durata mesi ......

☐ Tipo B (inserimento professionale) Durata mesi ......

Livello iniziale .... Livello finale .... Autorizzazione Ministero del lavoro n. .... del ....

Autorizzazione Commissione Regionale per l'impiego n. .... del .... Dichiarazione di conformità ad accordi collettivi n. .... del ....

☐ Nei 24 mesi precedenti sono stati trasformati a tempo indeterminato non meno del 60% dei cfl venuti a scadenza nel medesimo periodo

Data dell'assunzione

Allega Mod. C1 ☐ Non allega Mod. C1 ☐ per i seguenti motivi: ....

Allega copia del permesso di soggiorno per il lavoratore extracomunitario ☐

PARTE PAGA

Giornate di presenza	n.	a lire	= lire	Imposta lorda	
ore lav. ord.	n.	a lire	= lire	detrazioni:	lavoro dipendente ....
ore lav. straord.	n.	a lire	= lire		coniuge a carico ....
ore lav. festivi	n.	a lire	= lire		figli a carico n. ....

Totale lordo lire ________ Totale detrazioni ________

Ritenute previdenziali a carico del lavoratore ________ Imposta netta ________

Totale netto lire ________

Data ________ Totale netto corrisposto lire ________

Firma del datore di lavoro

....

Firma del lavoratore per ricevuta del foglio di assunzione

....

Firma del lavoratore per ricevuta del prospetto di paga

....

Foglio Sezione Matricola e Paga

INPS

Registro d'impresa Sezione matricola e paga

Datore di lavoro

Prov Com Codice fiscale/Partita IVA Progr Az. Numero progressivo

Cognome/Denominazione Sociale

Nome Luogo di nascita Data di nascita Sesso M F

Indirizzo

Via/Piazza n. civico CAP Località Prov

Lavoratore Codice Fiscale.

Cognome Nome

Luogo di nascita Prov Data di nascita Sesso M F

Via/Piazza n. civico CAP Località Prov

PARTE MATRICOLA

Comune/Frazione di lavoro ....

Tipologia lavorazione ....

Mansioni ....

Durata rapporto dal .... al .... giorni n

Contratto coll applicato categoria .... livello ....

ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta ....

Assunto sulla base di convenzione

Contratto di formazione e lavoro Tipo A1 (professionalità intermedie) Durata mesi ...... Tipo A2 (professionalità elevate) Durata mesi ......

Tipo B (Inserimento professionale) Durata mesi ......

Livello iniziale ...... Livello finale ...... Autorizzazione Ministero del lavoro n ...... del ......

Autorizzazione Commissione Regionale per l'impiego n. ...... del ...... Dichiarazione di conformità ad accordi collettivi n. ...... del ......

Nei 24 mesi precedenti sono stati trasformati a tempo indeterminato non meno del 60% dei cfl venuti a scadenza nel medesimo periodo

Data dell'assunzione

Allega Mod C1 Non allega Mod. C1 per i seguenti motivi: ....

Allega copia del permesso di soggiorno per il lavoratore extracomunitario

PARTE PAGA

Giornate di presenza	n.	a lire	= lire	Imposta lorda		
ore lav. ord.	n.	a lire	= lire	detrazioni:	lavoro dipendente	......
ore lav. straord.	n.	a lire	= lire		coniuge a carico	......
ore lav. festivi	n.	a lire	= lire		figli a carico n.	......

Totale lordo lire ______ Totale detrazioni ______

Ritenute previdenziali a carico del lavoratore ______ Imposta netta ______

Totale netto lire ______

Data ______ Totale netto corrisposto lire ______

Firma del datore di lavoro ....

Firma del lavoratore per ricevuta del foglio di assunzione ....

Firma del lavoratore per ricevuta del prospetto di paga ....

Copia del foglio Sezione Paga da consegnare al lavoratore al termine del rapporto di lavoro

ALLEGATO B

INPS

Registro d'Impresa Sezione matricola e paga

Datore di lavoro

Prov. | Com | Codice fiscale/Partita IVA | Progr Az | Numero progressivo

Cognome/Denominazione Sociale

Nome | Luogo di nascita | Data di nascita | Sesso M F

Indirizzo

Via/Piazza | n civico | CAP | Località | Prov

Lavoratore | Codice Fiscale

Cognome | Nome

Luogo di nascita | Prov | Data di nascita | Sesso M F

Via/Piazza | n civico | CAP | Località | Prov

PARTE MATRICOLA

Comune/Frazione di lavoro ....

Tipologia lavorazione ....

Mansioni ....

Durata rapporto dal .... al .... giorni n

Contratto coll applicato categoria .... livello ....

ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta ....

Assunto sulla base di convenzione

Data dell'assunzione

Allega Mod C1 Non allega Mod C1 per i seguenti motivi ....

Allega copia del permesso di soggiorno per il lavoratore extracomunitario

Firma del datore di lavoro

....

Copia del foglio Registro semplificato da consegnare all'INPS entro 5 giorni dalla data di assunzione

INPS

Registro d'impresa semplificato

Datore di lavoro

Prov Com Codice fiscale/Partita IVA Progr Az Numero progressivo

Cognome/Denominazione Sociale

Nome Luogo di nascita Data di nascita Sesso M F

Indirizzo

Via/Piazza n civico CAP Località Prov

Lavoratore Codice Fiscale

Cognome Nome

Luogo di nascita Prov Data di nascita Sesso M F

Via/Piazza n civico CAP Località Prov

PARTE MATRICOLA

Comune/Frazione di lavoro ....

Tipologia lavorazione ....

Mansioni ....

Durata rapporto dal .... al .... giorni n

Contratto coll applicato ☐ categoria .... livello ....

ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta ....

Assunto sulla base di convenzione ☐

Data dell'assunzione

Allega Mod C1 ☐ Non allega Mod C1 ☐ per i seguenti motivi ....

Allega copia del permesso di soggiorno per il lavoratore extracomunitario ☐

Firma del datore di lavoro

....

Copia del foglio Registro semplificato da consegnare alla Sezione Circoscrizionale entro 5 giorni dalla data di assunzione

INPS

Registro [illegible]

Datore di lavoro

Prov — Com — Codice fiscale/Partita IVA — Progr Az — Numero progressivo

Cognome/Denominazione Sociale

Nome — Luogo di nascita — Data di nascita — Sesso M F

Indirizzo

Via/Piazza — n civico — CAP — Località — Prov

Lavoratore — Codice Fiscale

Cognome — Nome

Luogo di nascita — Prov — Data di nascita — Sesso M F

Via/Piazza — n civico — CAP — Località — Prov

PARTE MATRICOLA

Comune/Frazione di lavoro ....

Tipologia lavorazione ....

Mansioni ....

Durata rapporto dal .... al .... giorni n

Contratto coll applicato ☐ categoria .... livello ....

ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta ....

Assunto sulla base di convenzione ☐

Data dell'assunzione

Allega Mod C1 ☐ Non allega Mod C1 ☐ per i seguenti motivi: ....

Allega copia del permesso di soggiorno per il lavoratore extracomunitario ☐

Firma del datore di lavoro

....

Copia del foglio Registro sez. [illegible] da consegnare al lavoratore all'atto dell'assunzione

INPS

Registro d'impresa semplificato

Datore di lavoro

Prov. Com. Codice fiscale/Partita IVA Progr Az Numero progressivo

Cognome/Denominazione Sociale

Nome Luogo di nascita Data di nascita Sesso M F

Indirizzo

Via/Piazza n civico CAP Località Prov

Lavoratore Codice Fiscale.

Cognome Nome

Luogo di nascita Prov Data di nascita Sesso M F

Via/Piazza n civico CAP Località Prov

PARTE MATRICOLA

Comune/Frazione di lavoro ....

Tipologia lavorazione ....

Mansioni ....

Durata rapporto dal .... al .... giorni n

Contratto coll applicato ☐ categoria .... livello ....

ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta ....

Assunto sulla base di convenzione ☐

Data dell'assunzione

Allega Mod C1 ☐ Non allega Mod C1 ☐ per i seguenti motivi ....

Allega copia del permesso di soggiorno per il lavoratore extracomunitario ☐

PARTE PAGA

Giornate lavorate - numero: ☐☐☐

Retribuzione netta complessiva corrisposta = lire ....

Firma del datore di lavoro

....

Firma del lavoratore per ricevuta del foglio di assunzione

....

Firma del lavoratore per ricevuta del prospetto di paga

....

Foglio Registro semplificato

INPS

Registro d'impresa semplificato

Datore di lavoro

Prov. Com. Codice fiscale/Partita IVA Progr. Az. Numero progressivo

Cognome/Denominazione Sociale

Nome Luogo di nascita Data di nascita Sesso

Indirizzo

Via/Piazza n. civico CAP Località Prov

Lavoratore Codice fiscale.

Cognome Nome

Luogo di nascita Prov Data di nascita Sesso M F

Via/Piazza n. civico CAP Località Prov

PARTE MATRICOLA

Comune/Frazione di lavoro ....

Tipologia lavorazione ....

Mansioni ....

Durata rapporto: dal .... al .... giorni n.

Contratto coll. applicato [ ] categoria .... livello ....

ovvero retribuzione lorda giornaliera convenuta ....

Assunto sulla base di convenzione [ ]

Data dell'assunzione

Allega Mod. C1 [ ] Non allega Mod. C1 [ ] per i seguenti motivi: ....

Allega copia del permesso di soggiorno per il lavoratore extracomunitario [ ]

PARTE PAGA

Giornate lavorate - numero:

Retribuzione netta complessiva corrisposta = lire ....

Firma del datore di lavoro

....

Firma del lavoratore per ricevuta del foglio di assunzione

....

Firma del lavoratore per ricevuta del prospetto di paga

....

Copia del foglio Registro semplificato da consegnare al lavoratore al termine del rapporto di lavoro

95A5925

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 1° settembre 1995.

Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107 «Disciplina per le attività relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati»;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 3, della predetta legge, relativo all'obbligo del collegamento funzionale tra i presidi ospedalieri che non dispongono di una propria struttura trasfusionale ed i servizi di immuno ematologia e trasfusione o i centri trasfusionali territorialmente competenti;

Considerato che il medesimo obbligo di collegamento funzionale sussiste per le case di cura private che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986, devono essere dotate di emoteca;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, relativo all'approvazione del piano per la razionalizzazione del sistema trasfusionale per il triennio 1994-1996;

Considerata la necessità di emanare norme di carattere tecnico, uniformi a livello nazionale, per definire le caratteristiche funzionali e i criteri di gestione delle frigoemoteche, di cui devono essere dotati gli ospedali privi di una propria autonoma struttura trasfusionale o sue articolazioni organizzative e le case di cura, e per disciplinare i rapporti tra i predetti presidi sanitari e le strutture pubbliche territorialmente competenti, sulla base della programmazione regionale;

Visto l'art. 11, comma 1, della sopra richiamata legge 4 maggio 1990, n. 107, che demanda al Ministro della sanità di emanare norme per l'attuazione della legge stessa;

Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale nella seduta del 27 giugno 1995;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 3 agosto 1995;

Decreta:

Art. 1.
Oggetto del decreto

1. Le regioni, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono tenute ad individuare le strutture pubbliche e private dotate di frigoemoteca e i servizi di immunoematologia e trasfusione o i centri trasfusionali di riferimento. Per le case di cura private che, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 giugno 1986 sono dotate di frigoemoteca, le attività trasfusionali debbono essere regolate da apposita convenzione con l'azienda sanitaria presso cui insiste la struttura trasfusionale pubblica territorialmente competente, conforme allo schema-tipo allegato al presente decreto (allegato 1).

2. La convenzione disciplina tutte le attività connesse alla assegnazione, conservazione e distribuzione di sangue umano e dei suoi componenti, al sistema urgenza/emergenza e all'attività di medicina trasfusionale.

3. Il presente decreto disciplina altresì i rapporti tra le strutture trasfusionali pubbliche e loro articolazioni organizzative e gli ospedali pubblici forniti di emoteche, secondo le indicazioni dettate dalle regioni per la regolamentazione dei rapporti economici.

Art. 2.
Afferenza territoriale

1. Le strutture pubbliche prive di servizi o centri trasfusionali e le case di cura private, accreditate e non accreditate, afferiscono per le prestazioni trasfusionali alla struttura trasfusionale pubblica territorialmente competente, individuata ai sensi delle vigenti disposizioni regionali.

2. La struttura trasfusionale pubblica competente deve garantire le prestazioni trasfusionali nell'arco delle 24 ore

Art. 3.
Approvvigionamento

1. L'approvvigionamento di sangue ed emocomponenti è effettuato dalla struttura trasfusionale di riferimento.

2. È interdetta qualsiasi altra possibilità di approvvigionamento di sangue ed emocomponenti da strutture diverse da quella trasfusionale di riferimento.

3. Eventuali unità di sangue ed emocomponenti, da ricevere a qualsiasi titolo, potranno essere recapitate direttamente dal servizio o centro trasfusionale diverso da quello convenzionato e previa esplicita autorizzazione di quest'ultimo. Ove la struttura trasfusionale competente sia momentaneamente non in grado di sopperire alle necessità trasfusionali della casa di cura o dell'ospedale collegato, deve, essa stessa, richiedere supporto al Centro regionale di coordinamento e compensazione, o ad altra struttura trasfusionale pubblica, rimanendo tuttavia responsabile della prestazione.

4. Le procedure che non comportano conservazione di emocomponenti, come l'emodiluizione perioperatoria, l'emorecupero intra e post operatorio, sono consentite sotto la responsabilità dell'anestesista che presiede all'intervento chirurgico e del direttore sanitario della struttura di ricovero.

Art. 4.
Gestione del servizio di emoteca

1. La responsabilita della gestione della frigoemoteca è affidata al direttore sanitario della sede di ricovero.

2. Ai fini di assicurare la necessaria continuità operativa, il direttore sanitario della sede di ricovero, affida la gestione del servizio di emoteca ad uno dei

reparti o servizi operanti nell'ospedale o casa di cura, che provvederà, con personale proprio, ai compiti di seguito indicati, che verranno svolti sulla scorta delle indicazioni impartite dal responsabile della struttura trasfusionale territorialmente competente. Detti compiti consistono:

a) nel raccogliere la domanda trasfusionale, verificarne la corretta formulazione e trasmetterla alla struttura trasfusionale territorialmente competente ed alla quale è affidato il rifornimento dell'emoteca;

b) nella conservazione delle unità trasfusionali assegnate al singolo malato dalla struttura trasfusionale competente;

c) nella conservazione delle unità di sangue per autotrasfusione prelevate anche nelle case di cura private esclusivamente da personale della struttura trasfusionale competente, la quale provvede alle opportune registrazioni, per poterne conoscere il destino;

d) nella conservazione delle unità di globuli rossi concentrati da utilizzare in caso di urgenza;

e) nella gestione del movimento delle unità trasfusionali e nella tenuta del registro di carico e scarico;

f) nel provvedere al controllo e nel disporre gli interventi di manutenzione delle dotazioni strumentali che ne supportano l'attività.

3. Il direttore sanitario della casa di cura privata o struttura pubblica dotata di frigoemoteca ha l'obbligo di nominare un medico referente per lo sviluppo delle attività inerenti la promozione della donazione autologa, dell'autotrasfusione e del buon uso del sangue, degli emocomponenti e degli emoderivati. A tal fine, il medico referente in collaborazione con il comitato trasfusionale ospedaliero della struttura trasfusionale territorialmente competente, verifica, presso i reparti, l'attuazione delle linee-guida relative alla pratica trasfusionale e al ricorso alle tecniche di prelievo di sangue autologo. Tale figura viene individuata tra i medici appartenenti al reparto o servizio cui è affidata la gestione operativa del servizio di emoteca.

4. La frigoemoteca è un frigorifero atto alla conservazione del sangue, munito di termoregistratore e di dispositivo di allarme acustico, collegato con postazioni di guardia ove il personale presente sia in grado di rilevare ogni eventuale anomalia ed avvisare tempestivamente il medico di turno responsabile dell'emoteca.

5. La struttura trasfusionale territorialmente competente è responsabile del rifornimento dell'emoteca in relazione alla domanda trasfusionale ed alla urgenza.

Art. 5.

Garanzia dei servizi di urgenza ed emergenza

1. La struttura trasfusionale territorialmente competente garantisce i servizi di urgenza ed emergenza trasfusionale 24 ore su 24. Gli ospedali e le case di cura private garantiscono il collegamento funzionale delle proprie emoteche con la struttura trasfusionale territorialmente competente. Le direzioni sanitarie organizzano il trasporto del sangue e dei campioni biologici mediante mezzi idonei.

2. Le procedure trasfusionali in emergenza vengono definite nell'atto di convenzione, nel rispetto delle norme contenute nel decreto ministeriale 27 dicembre 1990, concernente le caratteristiche e le modalità per la donazione del sangue ed emoderivati.

3. La struttura trasfusionale territorialmente competente dovrà garantire di norma nella frigoemoteca una scorta di emazie di gruppo 0 Rh negativo da destinare all'urgenza, adeguata ai livelli di attività delle case di cura o dell'ospedale, secondo le indicazioni del responsabile.

Art. 6.

Attività di medicina trasfusionale

1. Il servizio o centro trasfusionale territorialmente competente garantisce alla case di cura ed agli ospedali sprovvisti di strutture trasfusionali le attività di medicina trasfusionale che consistono in:

consulenza di medicina trasfusionale;

servizio di aferesi terapeutica;

autotrasfusionale.

2. Il servizio o centro trasfusionale territorialmente competente garantisce tali attività mediante l'utilizzo del proprio personale medico, di ruolo o a contratto, secondo modalità da concordare con la direzione sanitaria della struttura pubblica o della casa di cura sprovviste di servizi trasfusionali e con il medico referente di cui all'art. 4 del presente decreto.

3. Le case di cura private dotate di frigoemoteche, la cui tipologia e quantità delle prestazioni erogate comportano una più intensa attività di medicina trasfusionale, dovranno acquisire in loco un medico operante nella struttura trasfusionale pubblica di riferimento per il soddisfacimento dei bisogni, secondo le modalità previste nella convenzione stipulata tra le parti.

Art. 7.

Consenso informato

A cura dei medici della casa di cura o della struttura pubblica dotata di frigoemoteca, e comunque sotto la responsabilità del direttore sanitario, verrà richiesto ed ottenuto il prescritto specifico consenso del paziente alla terapia trasfusionale.

Art. 8.

Registrazioni

1. Il registro di «carico e scarico» deve contenere tutti i movimenti delle unità di sangue ed emocomponenti della frigoemoteca:

a) data ed ora di carico in frigoemoteca;

b) numero di bolla di accompagnamento della struttura trasfusionale o altro documento;

c) numero di unità trasfusionali;

d) tipo di emocomponente;

e) data di scadenza dell'unità trasfusionale;

f) nominativo del paziente a cui sono state assegnate le unità trasfusionali;

g) data ed ora di uscita delle unità assegnate;

h) firma di chi ritira le unità assegnate;

i) numero e identificazione delle unità di emazie di gruppo 0 Rh negativo da utilizzare per le urgenze;

l) data ed ora di rientro in emoteca delle unità rese;

m) data, ora e numero di bolla di accompagnamento od altro documento per la resa alla struttura trasfusionale delle unità assegnate e non utilizzate.

2. Il medico responsabile della trasfusione dovrà riportare in cartella clinica il numero di sacche di emocomponenti trasfuse identificandole correttamente.

Art. 9.

Rapporti economici

1. L'azienda sanitaria definisce le modalità di fatturazione delle prestazioni trasfusionali concordate nella convenzione. A tal fine l'azienda sanitaria o l'ospedale azienda si avvale del decreto ministeriale 22 novembre 1993 e successivi aggiornamenti, del tariffario nazionale e delle tariffe previste dagli ordini provinciali dei medici in attesa della determinazione delle tariffe nazionali di cui all'art. 6 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994.

Art. 10.

Attività di controllo

1. Il Ministero della sanità e le regioni, per le rispettive competenze, effettuano controlli sistematici sulla corretta applicazione del presente decreto. A tal fine i responsabili dei servizi di immunoematologia e trasfusione e dei centri trasfusionali devono trasmettere al centro regionale di coordinamento e compensazione con cadenza annuale, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, una dettagliata relazione dalla quale si evince il volume di emocomponenti ed emoderivati ceduti alle strutture convenzionate in assegnazione e in urgenza, le dimensioni delle attività cliniche ed autotrasfusionali, le proposte di miglioramento organizzativo.

2. Il responsabile del centro regionale di coordinamento e compensazione deve inviare le relazioni ricevute, con il parere di competenza, all'assessore regionale alla sanità.

Roma, 1° settembre 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 298

ALLEGATO 1

SCHEMA-TIPO DI CONVENZIONE
PER IL SERVIZIO DI MEDICINA TRASFUSIONALE

L'anno .... addì .... negli uffici del .... via .... viene stipulata la seguente convenzione

TRA

la casa di cura privata .... sita in .... via .... rappresentata da .... di seguito denominata «casa di cura»

E

l'azienda sanitaria .... legalmente rappresentata da direttore generale dott. ...., di seguito denominata «struttura pubblica».

Le parti convengono quanto segue:

Art. 1.

Premessa

1. Il servizio trasfusionale necessario ai reparti e/o ambulatori gestiti dalla casa di cura è affidato, per tutte le prestazioni di medicina trasfusionale al servizio o centro di immunoematologia e trasfusione dell'azienda-ospedale/azienda USL........., competente, per territorio.

L'azienda sanitaria assume la responsabilità del funzionamento del servizio trasfusionale di cui al comma che precede, sia sul piano tecnico che organizzativo.

Art. 2.

Distribuzione

Il servizio di immunoematologia e trasfusione e/o il centro trasfusionale si impegna a fornire agli assistiti della casa di cura dotata solo di frigoemoteca, i seguenti prodotti con le caratteristiche previste dalle norme vigenti in materia:

a) unità di sangue intero e/o emocomponenti di pronto impiego, omologhe ed autologhe;

b) unità di emocomponenti da aferesi;

c) specialità medicinali (plasmaderivati a lunga conservazione) ottenuti da plasma proveniente da donatori periodici e frazionato presso l'industria convenzionata con la regione ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 4 maggio 1990, n. 107.

Art. 3.

Esami di laboratorio

Il sevizio di immunoematologia e trasfusione o il centro trasfusionale s'impegna ad eseguire, inoltre, se richiesto, sui campioni di sangue prelevati dal personale sanitario della casa di cura, ai propri assistiti:

a) determinazione del gruppo sanguigno, sistema Rh ed altri sistemi gruppo ematici necessari;

b) ricerca e identificazione di anticorpi irregolari;

c) esami di immunoematologia;

d) esami di patologia clinica di competenza.

Art. 4.

Prestazioni di medicina trasfusionale

Il servizio di immunoematologia e trasfusione o il centro trasfusionale si impegna, infine, con l'utilizzo del proprio personale medico di ruolo o a contratto e con modalità da concordare con la direzione sanitaria della casa di cura a fornire agli assistiti della suddetta istituzione:

a) consulenza di medicina trasfusionale;

b) servizio di emaferesi terapeutica;

c) procedure di autotrasfusione.

Art. 5.

Richiesta di sangue

1. Le richieste di sangue, emocomponenti ed emoderivati o di esami di laboratorio devono essere redatte dal medico richiedente su apposito modulo concordato, compilato in ogni sua parte e devono essere conformi a quanto richiesto dalle norme specifiche in vigore.

2. Salvo i casi di effettiva, attuale urgenza le richieste dovranno pervenire al servizio o centro trasfusionale entro le ore .... di ciascun giorno feriale e comunque non più tardi delle ore ....

3. Per le richieste di emocomponenti particolari, ottenute da prelievi in aferesi, per le richieste di plasma exchange, citoaferesi e di consulenza trasfusionale deve essere dato un preavviso di almeno 24 ore, salvo comprovata urgenza.

4. Il servizio o centro trasfusionale si impegna ad evadere le richieste pervenute nei termini suddetti entro le ore .... del giorno successivo.

Art. 6.

Richieste trasfusionali urgentissime

1. In caso di particolare necessità, ove il medico curante non possa inviare il campione di sangue del ricevente per l'esecuzione delle prove di compatibilità, la richiesta dovrà contenere, oltre alle generalità del ricevente, una dichiarazione dalla quale risultino le motivazioni del mancato invio del campione richiesto.

2. La richiesta dovrà specificare chiaramente il gruppo sanguigno AB-0 ed il fattore Rh del ricevente se noti; nel caso in cui non lo siano, questo dovrà risultare nella richiesta stessa.

3. Per le richieste urgenti di unità di sangue ed emocomponenti deve essere concesso un tempo minimo di 30 minuti dal momento dell'arrivo presso il servizio di immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale di .... delle richieste e delle provette, per l'esecuzione della prova di compatibilità con procedura di urgenza.

4. Per facilitare la risposta alle richieste urgenti ed urgentissime di sangue ed emocomponenti, il medico richiedente della casa di cura darà un preavviso telefonico al servizio di immunoematologia o centro trasfusionale di .... definendo la disponibilità di tempo ed il grado di urgenza della stessa.

Art. 7.

Modalità di assegnazione e restituzione

1. Salvo i casi di urgenza, di cui al precedente articolo, per cui il servizio di immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale di .... metterà a disposizione della casa di cura il proprio servizio continuato 24 ore su 24 presso la propria sede, le richieste di cui all'art. 5, dovranno pervenire al servizio o centro trasfusionale .... mediante un collegamento giornaliero entro le ore .... di ciascun giorno feriale.

2. Il servizio di immunoematologia e trasfusione o centro trasfusionale di .... si impegna ad evadere le richieste pervenute nei termini suddetti entro le ore .... del giorno successivo.

3. Il medico responsabile della frigoemoteca, in caso di mancato utilizzo dell'unità trasfusionale richiesta, provvederà alla sua tempestiva restituzione, accompagnandola con un modulo che attesti il motivo del mancato utilizzo e lo stato di conservazione.

Art. 8.

Consenso informato

A cura dei medici della casa di cura dotata di frigoemoteca, e comunque sotto la responsabilità del direttore sanitario, verrà richiesto ed ottenuto il prescritto specifico consenso del paziente alla terapia trasfusionale.

Art. 9.

Reazioni trasfusionali

La casa di cura si impegna a trasmettere, tramite i propri sanitari responsabili, tempestivamente, e comunque entro 24 ore dall'evento, denuncia di eventuali reazioni trasfusionali che dovessero insorgere nel ricevente. Il medico responsabile della trasfusione farà pervenire una relazione scritta sulla reazione trasfusionale, unitamente al residuo dell'unità che ha causato la reazione.

Art. 10.

Registrazioni

Il registro di «carico e scarico» deve contenere tutti i movimenti delle unità di sangue ed emocomponenti della frigoemoteca:

1) data ed ora di carico in frigoemoteca;

2) numero di bolla di accompagnamento della struttura trasfusionale o altro documento;

3) numero di unità trasfusionali;

4) tipo di emocomponente (emazie, sangue intero, plasma scongelato, plasma fresco congelato, concentrati di piastrine, concentrati leucocitari, altro);

5) data di scadenza dell'unità trasfusionale;

6) nominativo del paziente a cui sono state assegnate le unità trasfusionali;

7) data ed ora di uscita delle unità assegnate;

8) firma di chi ritira le unità assegnate;

9) numero e identificazione delle unità di emazie di gruppo 0 Rh negativo da utilizzare per le urgenze;

10) data ed ora di rientro in emoteca delle unità rese;

11) data, ora e numero di bolla di accompagnamento od altro documento per resa alla struttura trasfusionale delle unità assegnate e non utilizzate.

Il medico responsabile della trasfusione dovrà riportare in cartella clinica il numero di sacche di emocomponenti trasfuse identificandole correttamente.

Art. 11.

Trasporto

Il trasporto di sangue, degli emocomponenti e dei campioni di sangue dei pazienti, sarà a carico della casa di cura che ne curerà le modalità conformandole a quanto disposto dalle norme specifiche. Il trasporto sarà effettuato, di norma, da personale della casa di cura.

Art. 12.

Rapporti economici

L'azienda sanitaria fatturerà mensilmente alla casa di cura:

a) le unità di sangue e di emocomponenti fornite, comprese quelle restituite ma non più utilizzabili al momento della restituzione; le unità di emocomponenti restituite riutilizzabili verranno fatturate contabilizzando tutte le voci indicate tranne quella relativa al prezzo della unità, fissato con decreto ministeriale;

b) gli emoderivati ottenuti da plasma prelevato ai propri donatori al prezzo di costo esposto dall'industria convenzionata con una maggiorazione del ....% a fronte di spese sostenute per immagazzinamento, registrazione, distribuzione;

c) le determinazioni gruppoematiche, gli esami immunoematologici, le prove di compatibilità, e di patologia clinica di competenza secondo il tariffario regionale o, in assenza di questo, di quello nazionale;

d) consulenze di medicina trasfusionale, plasma-exchange, procedure di aferesi terapeutica, ecc. alle tariffe indicate dalla regione o, in assenza di queste, alle tariffe previste dall'ordine di medici di ....;

e) le spese di trasporto (a meno che non venga effettuato direttamente dalla casa di cura tramite proprio personale) al costo sopportato;

f) contributo alle spese di funzionamento generale della struttura trasfusionale produttiva della prestazione e della consulenza tecnico-scientifica fornita, pari al 20% del fatturato complessivo;

g) un supplemento di 20.000 lire per ciascuna unità di sangue o emocomponente ritirato con procedura d'urgenza.

La casa di cura provvederà al pagamento delle fatture emesse dall'azienda sanitaria entro sessanta giorni dalla data di emissione (fine mese).

Per eventuali ritardi varranno gli interessi di mora stabiliti nella misura dell'..........% mensile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Data, ...

95A6069

DECRETO 1° settembre 1995.

Linee-guida per lo svolgimento di attività mirate di informazione e promozione della donazione di sangue nelle regioni che non hanno conseguito l'autosufficienza.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente la disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati;

Visto, in particolare, l'art. 11, comma 4, della citata legge che demanda al Ministro della sanità la predisposizione di un progetto mirato ad incrementare la donazione periodica ed occasionale di sangue nelle regioni nelle quali non sia stata raggiunta l'autosufficienza, anche mediante il coinvolgimento dei comuni nelle attività di promozione e di supporto alle associazioni di volontariato;

Viste le indicazioni contenute nel piano per la razionalizzazione del sistema trasfusionale per il triennio 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, in ordine agli interventi da compiere per il conseguimento dell'autosufficienza;

Considerata l'opportunità di determinare, al predetto fine, criteri ed indirizzi per lo svolgimento, da parte del Ministero della sanità, soprattutto nelle regioni che non hanno conseguito l'obiettivo dell'autosufficienza, di iniziative dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica sui valori umani e solidaristici della donazione del sangue, a promuovere l'abitualità della donazione quale fattore di riduzione dei rischi connessi con la raccolta di sangue da donatori occasionali nonché di formulare indicazioni per le regioni, per gli enti locali, per le strutture del servizio sanitario nazionale, e per le altre amministrazioni pubbliche al fine della realizzazione di interventi coordinati per il conseguimento degli indicati obiettivi, con la collaborazione delle associazioni del volontariato;

Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale nella seduta del 27 giugno 1995;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 3 agosto 1995;

Decreta:

Sono approvate le accluse linee-guida per lo svolgimento di attività mirate di informazione e promozione della donazione del sangue nelle regioni che non hanno conseguito l'autosufficienza (allegato 1).

Roma, 1° settembre 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 299

ALLEGATO 1

LINEE-GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ MIRATE DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DELLA DONAZIONE DI SANGUE NELLE REGIONI CHE NON HANNO CONSEGUITO L'AUTOSUFFICIENZA.

PREMESSA.

Periodicamente si ripropone l'esigenza di una riflessione sulla situazione dell'Italia relativamente alle attività di raccolta, conservazione, lavorazione e trasfusione del sangue e dei suoi derivati corpuscolari e plasmatici.

Ciò è dovuto alla coesistenza nel nostro Paese di due situazioni concomitanti, il livello delle prestazioni assistenziali sanitarie, che comporta un elevato fabbisogno di supporti ematici, e il non soddisfacente apporto delle donazioni periodiche, relativamente ad alcune realtà regionali per quanto riguarda il sangue intero e globalmente il territorio nazionale per quanto attiene gli emocomponenti.

La imprescindibile necessità di una autosufficienza nazionale è stata da tempo sottolineata tanto dalle autorità sanitarie che dagli organismi tecnici e deriva non tanto, come in altri settori, da esigenze di tipo economico, quanto da una oggettiva maggiore sicurezza dei prodotti ematici ricavati da donazioni nazionali, almeno nei confronti di quelli di origine extracomunitaria, legata alla maggiore possibilità di controllo della effettiva provenienza da donatori idonei (volontari periodici non retribuiti).

I positivi risultati, specialmente in termini di prevenzione della patologia infettiva, evidenziati dai centri trasfusionali e dalle realtà locali che già hanno raggiunto una completa autosufficienza devono costituire uno stimolo ulteriore verso il pieno conseguimento dell'obiettivo.

Tuttavia, l'esperienza più recente ha documentato che se il raggiungimento di una situazione di autosufficienza nazionale costituirebbe un risultato di rilievo, anche in tale condizione una serie di problemi verrebbero, comunque, a manifestarsi. In particolare, la necessità di trasferimento di unità di sangue a distanze anche notevoli dal luogo di prelievo rappresenta di per sè una oggettiva situazione di aumento di rischio, legata alla probabile necessità di eseguire parte degli esami di screening nel centro di prelievo e parte in quello di somministrazione, evento a sua volta fonte di possibili errori e omissioni.

Per detti motivi non è rinviabile l'esigenza di mirare al raggiungimento di una autosufficienza locale, almeno relativamente al sangue intero e agli emocomponenti corpuscolati, obiettivo da raggiungere sia mediante un intervento dell'autorità centrale che destini in modo mirato le risorse finalizzate alle attività di promozione-informazione della donazione di sangue, sia tramite la piena responsabilizzazione di tutte le istituzioni locali nelle regioni maggiormente carenti.

Ruolo delle istituzioni

Come è noto, il pieno funzionamento della organizzazione trasfusionale si basa su due fondamenti:

la disponibilità dei cittadini a donare il sangue volontariamente e periodicamente; ciò richiede da un lato un'opera di sensibilizzazione costante, rivolta, soprattutto, alle persone più giovani e sane, in quanto

migliori candidati alla donazione; dall'altro una rassicurazione sia relativamente alla innocuità della procedura, sia riguardo al fatto che il successivo impiego del sangue risulti ottimale e non sia, invece, oggetto di sprechi e speculazioni;

la presenza di una strutturazione logistica adatta, che consenta di impiegare le risorse disponibili al minore costo.

Entrambi questi requisiti possono venire soddisfatti solo se tutti i vari livelli istituzionali vengono coinvolti nella attività.

1) *Ministero della sanità.*

Compito dell'autorità centrale è la organizzazione di periodiche campagne informative di carattere nazionale (o pluriregionale), finalizzate alla crescita di una diffusa coscienza di donazione. Le campagne, condotte parallelamente allo svolgimento delle analoghe iniziative in tema di AIDS e realizzate tramite le risorse finanziarie all'uopo destinate, puntano alla diffusione di una cultura nazionale della donazione quale strumento di solidarietà sociale, tramite messaggi aggiornati alle continue modifiche della situazione dei fabbisogni e delle possibilità tecnologiche e al riequilibrio delle disparità esistenti sul territorio nazionale, destinando maggiori risorse alle iniziative nelle regioni carenti.

Scopo delle campagne nazionali è anche l'incremento della quota di raccolta da donatori periodici nonché, in presenza di una struttura organizzativa adeguata, l'incentivazione alla donazione dei singoli componenti.

2) *Regioni.*

Spettano alle regioni, che gestiscono ed organizzano l'intero sistema trasfusionale, la raccolta delle informazioni relative ai fabbisogni e alle disponibilità dei singoli centri, nonché la programmazione ed organizzazione di campagne informative mirate agli specifici bisogni locali, l'allestimento di materiali promozionali ed informativi per gli enti locali e le associazioni di donatori, la formazione del personale sanitario sui problemi dell'impiego ottimale degli emocomponenti.

È anche importante che l'istituzione regionale verifichi l'adeguatezza della organizzazione in rapporto all'obiettivo di recepire l'intera offerta di donazione esistente sul territorio e provvede a far fronte alle eventuali esigenze che si verrebbero a determinare nel caso di aumento della disponibilità di volontari.

È anche opportuno che si stabiliscano rapporti di collaborazione fra due o più regioni con differenti livelli di autosufficienza, al fine di una integrazione delle esperienze e l'allestimento di progetti comuni sulle problematiche da superare.

3) *Enti locali.*

Compiti dei comuni, dei raggruppamenti di comuni, delle comunità montane, da attuare in parte in collaborazione con le aziende sanitarie, sono:

acquisire un'esatta conoscenza della situazione locale dei bisogni e delle disponibilità trasfusionali; riferire alle regioni, tramite le aziende sanitarie, le difficoltà e le opportunità di sviluppo riscontrate;

attuare iniziative locali di promozione della donazione secondo gli indirizzi regionali e fornire ai cittadini interessati tutte le informazioni necessarie relativamente alle attività di donazione (indirizzi delle sedi di prelievo e delle associazioni di donatori periodici; tipologia degli emocomponenti richiesti; distribuzione di questionari di autoselezione per la idoneità alla donazione);

favorire le attività delle associazioni dei donatori periodici: *a)* garantendo spazi per sedi e riunioni; *b)* organizzando giornate promozionali per la raccolta di autofinanziamenti e per il reclutamento dei donatori; *c)* fornendo appoggio logistico per la stampa di materiali informativi;

attuare iniziative nelle scuole, parrocchie, associazioni ricreative, ecc.;

stimolare i medici di famiglia e i farmacisti a divenire «opinion leader» della promozione alla donazione, fornendo anche materiale informativo (con indirizzi di riferimento, suggerimenti);

specie nelle piccole realtà locali, ove non è possibile creare una sezione di associazione donatori, stimolare la formazione di elenchi di volontari che accettino di sottoporsi alla donazione periodica o a periodici controlli sanitari per tenersi disponibili per eventuali esigenze di carattere locale.

Associazioni di donatori volontari periodici

Il ruolo fondamentale delle associazioni nel campo della promozione ed informazione sul sangue è testimoniato dal più elevato numero di donatori volontari periodici riscontrabile in quelle regioni dove maggiore è stata la loro attività.

Anche se nel passato il ruolo promozionale svolto dalle associazioni è stato importante, non di meno oggi che la diversa disciplina della raccolta lascia un maggiore spazio per questa attività, è opportuno che venga sfruttata la diffusione capillare del volontariato come elemento primario di sensibilizzazione della popolazione, particolarmente nei centri di piccole dimensioni nei quali è in grado di coagulare energie significative.

Compito delle associazioni è anche quello di stimolare l'ente pubblico ad attuare, a propria volta, iniziative promozionali, sia di tipo specifico che all'interno di attività ricreative o di momenti di aggregazione durante i quali è più facile richiamare l'attenzione della popolazione.

È anche opportuno che il volontariato si attivi, di intesa con l'ente locale, per aiutare i donatori nel superamento di problemi organizzativi (es.: trasporto alla sede di prelievo) e per divenire qualificata fonte di informazione per i cittadini.

È, inoltre, auspicabile che vengano intraprese iniziative di collegamento con le altre associazioni di volontari attive nel campo sanitario (es.: volontari dei servizi di emergenza) e con le associazioni rappresentative di pazienti trasfusi eventualmente presenti. Specie questo tipo di collaborazione può contribuire al superamento dei timori e delle resistenze legate alla mancanza di conoscenze sul reale impiego del proprio sangue.

Attività nella scuola

Il ruolo della scuola dovrà diventare più significativo, tenendo conto che, come è stato sottolineato nelle premesse, l'attività di promozione ottiene maggiori risultati quando consente di reclutare soggetti in buona salute e in giovane età.

Anche se soltanto una piccola minoranza degli studenti è idonea ad una immediata attività di donazione, atteso il limite della maggiore età prescritto dalla legge, non di meno è fondamentale che un atteggiamento favorevole a divenire donatore si instauri prima che altri tipi di timori o pregiudizi intervengano ad ostacolare gli interventi promozionali, come invece accade in età più matura.

L'attività di stimolo alla donazione, come tutte le altre di tipo informativo-formativo relative a tematiche mediche, non va espletata in maniera astratta e avulsa dal contesto educativo, ma inserita nei programmi di educazione alla salute già avviati o programmati in molte scuole italiane.

Premesso che l'attività educativa deve chiaramente espletare che la generosità connessa con l'attività di donazione presuppone l'assunzione di un responsabile atteggiamento nei confronti di abitudini «a rischio», i messaggi devono comunque, evidenziare come la donazione periodica di sangue, lungi dall'essere fonte di danni, costituisca un valido presidio di prevenzione, grazie ai controlli generali sullo stato di salute effettuati regolarmente nei soggetti sottoposti a prelievi. Su questo concetto è bene fare perno, oltre che su quello della solidarietà ai malati.

I programmi di educazione alla donazione vanno concordati di intesa tra regioni, enti locali e provveditorati agli studi, in un quadro di coordinamento e tenendo conto delle tipologie dei fabbisogni ematici locali.

Mondo del lavoro

La necessità di aggregazione con finalità solidaristiche è da sempre avvertita negli ambienti di lavoro.

È comune, infatti, l'esperienza di ricorrere ai colleghi in caso di necessità di sangue per sé o per i propri familiari, così come non rari sono gli esempi di gruppi di donatori periodici sorti in fabbriche ed uffici.

È importante che questo patrimonio di solidarietà sia valorizzato, sulla base di un costante rapporto, al pari di quanto avviene con le associazioni di volontariato, con le istituzioni regionali e locali in modo che gli obiettivi da perseguire corrispondano alle mutabili esigenze del fabbisogno locale.

È, comunque necessario, che l'esistenza di gruppi di donatori disponibili nell'ambiente di lavoro venga resa nota all'ente locale o alla struttura preposta alla elaborazione dell'elenco delle associazioni di donatori.

Ambiente sportivo

Gli sportivi, insieme con i giovani, costituiscono, per le già dette ragioni, il target ideale di un intervento promozionale per la donazione di sangue.

Tuttavia, occorre superare una serie di ostacoli legati, essenzialmente, alla difficoltà per gli atleti agonisti di interrompere gli allenamenti o il calendario di impegni per il periodo di riposo necessario dopo un prelievo.

Come per le altre attività relative alla salute, è importante che lo sport venga sfruttato anche per la sua capacità di aggregazione e di promozione di valori positivi.

Ambiente militare

Notoriamente, i giovani militari, specie di leva, costituiscono già da tempo una delle maggiori fonti di rifornimento del sangue nel nostro Paese, grazie alle numerose e periodiche iniziative di promozione intraprese dal Ministero della difesa.

Per tale motivo, scopo delle iniziative promozionali in questo ambito deve essere la trasformazione del «donatore militare» in donatore permanente anche successivamente al momento del congedo.

Inoltre, va tenuta presente la necessità di incentivare la modalità di donazione diretta di emocomponenti (per aferesi), che oggettivamente non viene incoraggiata a causa del maggiore tempo per il quale il militare viene sottratto alle esigenze di servizio.

Va, inoltre, tenuta in considerazione la utilità di costituire, a livello del singolo corpo o raggruppamento, gruppi stabili di donatori, che siano in grado di fornire ai centri di raccolta un numero di volontari fisso e programmato anche se, ovviamente, costituito da persone differenti, sempreché accuratamente selezionate.

Conclusioni

Il Ministero della sanità, in collaborazione con le regioni, curerà, già a partire dalla attuazione della V Campagna informativo-educativa in tema di AIDS, l'adozione delle opportune iniziative al fine di realizzare il coordinamento tra tutte le strutture sopra elencate per il conseguimento degli obiettivi descritti nelle premesse.

Il Ministero provvederà, inoltre, al periodico aggiornamento delle attuali linee guida, alla luce delle mutate esigenze delle attività trasfusionali.

95A6070

DECRETO 1° settembre 1995.

Schema-tipo di convenzione tra le regioni e le imprese produttrici di dispositivi emodiagnostici per la cessione di sangue umano od emocomponenti.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente la disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati;

Visto, in particolare, l'art. 8, comma 2, lettera *g)*, della predetta legge che attribuisce ai centri regionali di coordinamento e compensazione il compito di cedere il sangue umano e gli emocomponenti alle imprese produttrici di emodiagnostici secondo convenzioni stipulate dalle regioni, in conformità allo schema-tipo predisposto dal Ministro della sanità, sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale;

Attesa l'opportunità di prevedere, in concomitanza con l'approvazione dello schema-tipo di cui trattasi, un comitato tecnico-scientifico con il compito di formulare aggiornamenti periodici sulle metodiche diagnostiche riguardanti il sangue, relativamente alla qualità, sicurezza, efficacia e applicabilità;

Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale nella seduta del 27 giugno 1995;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 3 agosto 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'accluso schema-tipo di convenzione tra le regioni e le imprese produttrici di dispositivi emodiagnostici per la cessione alle stesse imprese, da parte dei centri di coordinamento e compensazione o di altri organismi individuati dalle stesse regioni, di sangue umano ed emocomponenti (allegato 1).

Art. 2.

1. Con successivo decreto sarà istituito, presso l'Istituto superiore di sanità, un comitato tecnico-scientifico per l'esame dei problemi concernenti le metodiche diagnostiche riguardanti il sangue e per la formulazione di proposte di periodico aggiornamento della vigente regolamentazione in materia, su autonoma iniziativa dello stesso comitato o su richiesta del presidente della Commissione nazionale per il servizio trasfusionale.

Roma, 1° settembre 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 300

ALLEGATO 1

SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LA CESSIONE DI SANGUE UMANO O EMOCOMPONENTI A IMPRESE PRODUTTRICI DI EMODIAGNOSTICI.

L'anno .... addi .... negli uffici del .... via .... viene stipulata la seguente convenzione

TRA

la regione .... rappresentata da .... per conto del proprio Centro regionale di coordinamento e compensazione (o altro organismo) di seguito denominato «Centro»

E

l'impresa .... con sede in ....rappresentata da .... di seguito denominata «Impresa»,

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1.

Ai sensi della presente convenzione, il termine «emodiagnostico» indica:

1) qualsiasi dispositivo composto da un reagente, da un prodotto reattivo, da un insieme destinato dal fabbricante ad essere impiegato «in vitro», per l'esame di campioni di sangue e/o emocomponenti di origine umana, al fine di fornire informazioni sugli stati fisiologici o sugli stati di salute o di malattia o anomalia congenita.

2) qualsiasi dispositivo, utilizzato come reagente, che sia preparato a partire da sangue o emocomponenti di origine umana o che, al momento dell'immissione in commercio, contenga tali prodotti.

Art 2.

Il centro si impegna a cedere all'impresa il sangue umano e gli emocomponenti occorrenti per la produzione di emodiagnostici.

Art. 3.

1. Il sangue umano e gli emocomponenti sono resi disponibili in quantità e caratteristiche orientativamente predefinite e per un ritiro a scadenza programmata.

2. Il ritiro avviene a cura ed a carico dell'impresa con l'impiego di mezzi e di personale idonei e debitamente autorizzati ad effettuare il trasporto, la cui responsabilità grava interamente sull'impresa medesima.

Art. 4.

1. Ogni unità di sangue o emocomponente conferita dal centro all'impresa deve essere stata sottoposta ai saggi di screening previsti dalle disposizioni vigenti al momento del prelievo.

2. Per ciascuna consegna il centro redige un certificato nel quale vengono attestate le risultanze delle indagini di controllo di cui al comma 1. Il certificato deve identificare in modo inequivocabile le unità di sangue o emocomponente che vengono consegnate e deve portare data, timbro e firma del responsabile del centro stesso o di un suo delegato.

3. L'etichetta del contenitore dell'unità di sangue o emocomponente deve permettere di ottenere le seguenti informazioni: identità del donatore, data della raccolta del sangue, identificazione della sede di raccolta.

4. Ogni unità ceduta deve essere annotata su apposito registro, contenente tutti i dati identificativi del donatore e i tests eseguiti, con l'esito relativo.

Art. 5.

1. I prodotti ceduti devono essere confezionati per il trasporto in conformità alle normative vigenti.

2. Ogni quantitativo di prodotto ceduto deve essere accompagnato dal relativo certificato di analisi. La bolla di accompagnamento deve riportare il numero di unità cedute per ciascun tipo di prodotto.

Art. 6.

1. Per ogni unità di sangue o emocomponente l'impresa si impegna a versare al centro il corrispettivo determinato ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 4 maggio 1990, n. 107.

95A6071

DECRETO 1° settembre 1995.

Costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 4 maggio 1990, n. 107, concernente la disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione dei plasmaderivati;

Visto il piano per la razionalizzazione del sistema trasfusionale per il triennio 1994-1996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994;

Ritenuto che nel predetto piano, tra gli interventi da compiere al fine di assicurare una risposta organica e quantitativamente significativa ai problemi che caratterizzano il settore trasfusionale, è indicata, con particolare riferimento all'obiettivo dell'autosufficienza nazionale per sangue intero e plasmaderivati, la costituzione di comitati per il buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri;

Attesa l'opportunità di emanare norme di carattere tecnico, uniformi a livello nazionale, sulla composizione e sui compiti dei predetti comitati;

Visto l'art. 11, comma 1, della sopra richiamata legge 4 maggio 1990, n. 107;

Sentita la Commissione nazionale per il servizio trasfusionale nella seduta del 27 giugno 1995;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 3 agosto 1995;

Decreta:

Art. 1.

1. Con provvedimento del direttore generale dell'azienda sanitaria, da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, è costituito il comitato per il buon uso del sangue per ciascun ospedale pubblico o per più ospedali appartenenti alla stessa azienda.

Art. 2.

1. Il comitato per il buon uso del sangue, di norma, è composto:

dal direttore sanitario che lo presiede;

dal direttore della struttura trasfusionale;

da medici appartenenti ai reparti che praticano la trasfusione, in numero variabile in rapporto alle dimensioni dell'ospedale, fino a un massimo di cinque;

dal direttore della farmacia;

da un rappresentante degli infermieri;

da un rappresentante delle associazioni dei donatori;

da un impiegato amministrativo con funzioni di segretario.

Art. 3.

1. Il comitato per il buon uso del sangue ha il compito di:

a) determinare gli standard e le procedure per l'utilizzazione del sangue;

b) definire la richiesta massima di sangue per tipo di intervento (MSBOS);

c) promuovere la pratica della trasfusione di sangue autologo (autotrasfusione);

d) coinvolgere organizzativamente le unità operative di diagnosi e cura su programmi di risparmio di sangue, emocomponenti e plasmaderivati;

e) contribuire al perseguimento dell'autosufficienza di sangue, emocomponenti e plasmaderivati;

f) definire i controlli di sicurezza e verifica;

g) effettuare la valutazione della pratica trasfusionale nei singoli reparti (audit-medico);

h) favorire l'informatizzazione del sistema di donazione e trasfusione ospedaliero;

i) stabilire rapporti di collaborazione con i referenti per le attività trasfusionali delle case di cura private.

2. Il comitato si riunisce di regola ogni tre mesi. Di ogni riunione è redatto il verbale, da conservarsi presso la direzione sanitaria.

3. A cadenza annuale i risultati della valutazione dell'uso del sangue, opportunamente rappresentati e commentati, sono esaminati in apposito incontro con tutti clinici dei reparti ospedalieri interessati alle attività trasfusionali, sulla scorta di elementi comparativi inerenti al medesimo ospedale, ad altri ospedali e ai dati della letteratura scientifica. In sede di riunione annuale sono, inoltre, esaminati i problemi organizzativi inerenti alla donazione del sangue, definiti gli obiettivi ed aggiornati programmi di attività.

4. Le conclusioni dell'incontro annuale, unitamente alle proposte operative concordate, sono sintetizzate in un rapporto da trasmettere alla regione e al centro regionale di coordinamento e compensazione.

Art. 4.

1. Deve essere comunicata ai pazienti la possibilità di effettuare, quando indicata, l'autotrasfusione e deve essere richiesto il consenso informato alla trasfusione di sangue ed emocomponenti ed alla somministrazione di emoderivati. Il consenso è espresso mediante sottoscrizione di apposita dichiarazione conforme al testo allegato al presente decreto. da unire alla cartella clinica (allegati 1 e 2).

2. Se il paziente è un minore, il consenso deve essere rilasciato da entrambi i genitori o dall'eventuale tutore. In caso di disaccordo tra i genitori, il consenso va richiesto al giudice tutelare.

3. Quando vi sia un pericolo imminente di vita, il medico può procedere a trasfusione di sangue anche senza consenso del paziente. Devono essere indicate nella cartella clinica, in modo particolareggiato, le condizioni che determinano tale stato di necessità.

4. Nei casi che comportano trattamenti trasfusionali ripetuti, il consenso si presume formulato per tutta la durata della terapia, salvo esplicita revoca da parte del paziente.

Art. 5.

1. Al comitato per il buon uso del sangue è trasmessa mensilmente, a cura dei singoli reparti ospedalieri, una scheda informativa, sul numero di pazienti che hanno prestato il consenso alla trasfusione o che hanno rifiutato la trasfusione e sui casi di trasfusione senza consenso, determinata da stato di necessità.

2. I dati riassuntivi annuali sono comunicati alla regione e al centro regionale di coordinamento e compensazione, nel rapporto previsto dall'art. 3.

Roma, 1° settembre 1995

Il Ministro: GUZZANTI

Registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1995
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 301

ALLEGATO 1

CONSENSO INFORMATO ALLA TRASFUSIONE

Io sottoscritto/a................. nato/a a .... il ...../...../..... sono stato informato dal dott. .... che per le mie condizioni cliniche potrebbe essere necessario ricevere trasfusioni di sangue omologo/emocomponenti (*), che tale pratica terapeutica non è completamente esente da rischi (inclusa la trasmissione di virus dell'immunodeficienza, dell'epatite, ecc.). Ho ben compreso quanto mi è stato spiegato dal dott. .... sia in ordine alle mie condizioni cliniche, sia ai rischi connessi alla trasfusione come a quelli che potrebbero derivarmi se non mi sottoponessi alla trasfusione. Quindi acconsento/non acconsento (*) ad essere sottoposto presso codesta struttura al trattamento trasfusionale necessario per tutto il decorso della mia malattia.

Data ....

Firma ....

(*) Cancellare quanto non interessa.

ALLEGATO 2

CONSENSO INFORMATO
AL TRATTAMENTO CON EMODERIVATI

Io sottoscritto/a................. nato/a a .... il ...../...../..... sono stato informato dal dott. .... che per le mie condizioni cliniche devo essere sottoposto ad un trattamento terapeutico con emoderivati, che tale pratica terapeutica non è completamente esente da rischi (inclusa la trasmissione di virus dell'immunodeficienza, dell'epatite, ecc.). Ho ben compreso quanto mi è stato spiegato dal dott.. in ordine alle mie condizioni cliniche, ai rischi connessi alla terapia e a quelli che potrebbero derivare non sottoponendomi al trattamento. Quindi acconsento/non acconsento (*) ad essere sottoposto al trattamento terapeutico con emoderivati, necessario per tutto il decorso della mia malattia.

Data ....

Firma ....

(*) Cancellare quanto non interessa.

95A6072

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 30 settembre 1995.

Liquidazione coatta amministrativa del Consorzio agrario provinciale di Vercelli - Società cooperativa a r.l.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, che conferisce ai consorzi agrari provinciali la natura di società cooperative a r.l., assoggettandoli, per quanto non regolato dal decreto stesso, alle norme di cui agli articoli 2514 e seguenti del titolo VI libro V del codice civile;

Visto l'art. 35 del citato decreto legislativo che attribuisce al Ministero dell'agricoltura e delle foreste la vigilanza ed il controllo dei consorzi agrari;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, con la quale è stato istituito il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali che succede in tutti i rapporti attivi e passivi, non attribuibili alle singole regioni, compresi quelli finanziari, facenti capo al soppresso Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Viste le difficoltà gestionali in cui versa il Consorzio agrario provinciale di Vercelli - Società cooperativa a r.l. con sede in Vercelli, così come confermato dalle risultanze dell'ispezione ministeriale prot. n. 132470 del 7 agosto 1995;

Ritenuta la necessità di sottoporre il consorzio in parola alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che la particolare rilevanza che l'intero sistema dei consorzi riveste al servizio dell'agricoltura suggerisce l'adozione di provvedimenti finalizzati al recupero, ove possibile, della rete consortile;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'esercizio provvisorio d'impresa ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267;

Ravvisata altresì l'opportunità di affiancare al commissario liquidatore un vice commissario;

Visti gli articoli 2524 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Vercelli - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Vercelli, piazza Zumaglini n. 14, è posto in liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Il dott. Andrea D'Isanto è nominato commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Vercelli ed il dott. Carlo Frambrosi è nominato vice commissario affinché collabori, previa specifica delega, con il commissario ovvero lo sostituisca in caso di impedimento.

Art. 3.

La liquidazione si svolgerà secondo le ordinarie norme in vigore, con autorizzazione all'esercizio provvisorio d'impresa ai sensi dell'art. 206 della legge 16 marzo 1942, n. 267.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione, a cura del liquidatore, al registro delle imprese territorialmente competente.

Roma, 30 settembre 1995

Il Ministro: LUCHETTI

95A6068

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Finanziamento di progetti del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988-90;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Progamma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, tra l'altro, disposizioni per l'armonizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 3 agosto 1995, n. 320, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione, da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, dei sopracitati progetti di edilizia sanitaria, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Vista la circolare del Ministro de bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994, con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito nella legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1989, con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare dalle regioni Calabria, Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Veneto, dalla provincia autonoma di Trento e dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia per il finanziamento di alcune opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878, al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi al finanziamento i seguenti progetti:

Regioni U.S.L./Azienda	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni di lire)
Calabria:		
Azienda ospedaliera Cosenza	Ristrutturazione ed ampliamento del presidio ospedaliero «Santa Barbara» di Rogliano (Cosenza)	4.475
Emilia-Romagna:		
Azienda U.S.L. Bologna Nord	Ristrutturazione e trasformazione di un edificio in RSA per disabili nel comune di S. Giovanni in Persiceto (Bologna)	2.968
Azienda U.S.L. Cesena	Ristrutturazione e trasformazione in RSA per anziani della casa di riposo protetta dell'IPAB «Opera pia ospedale S. Antonio Abate» - Roncofreddo (Forlì)	2.185
Azienda U.S.L. Cesena	Costruzione RSA per disabili nel comune di Bagno di Romagna (Forlì)	1.387
Azienda U.S.L. Ferrara	Costruzione nuovo polo ospedaliero di Ferrara	22.500
Azienda U.S.L. Ferrara	Costruzione RSA per disabili nel comune di Codigoro (Ferrara)	410
Azienda U.S.L. Piacenza	Ristrutturazione parziale e trasformazione in RSA per anziani della casa di riposo dell'IPAB «Istituto Enrico Andreoli» - Borgonovo Val Tidone (Piacenza)	1.710
Azienda U.S.L. Piacenza	Ristrutturazione parziale e trasformazione in RSA per anziani della casa di riposo dell'IPAB «Pensionato e casa protetta Vittorio Emanuele II» - Piacenza	4.750
Azienda U.S.L. Ravenna	Costruzione RSA per anziani con annesso centro diurno nel comune di Faenza (Forlì)	5.450
Azienda U.S.L. Ravenna	Ristrutturazione e trasformazione in RSA per anziani di un edificio storico nel comune di Lugo (Ravenna)	4.600
Azienda U.S.L. Reggio Emilia	Costruzione RSA per disabili nel comune di Casina (Reggio Emilia)	895
Azienda U.S.L. Rimini	Riconversione in RSA per anziani dell'ex presidio ospedaliero di Verucchio (Rimini)	3.100
Liguria:		
1	Completamento e ristrutturazione RSA per anzianità ex Pad. Barellai di Costarainera (Imperia)	4.180
4	Completamento e ristrutturazione dell'ospedale di Lavagna (Genova)	20.805

(*) Al netto della quota del 5% a carico delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Regioni U S L /Azienda	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni di lire)
Lombardia:		
Azienda osp. «C. Poma» Mantova	Completamento del presidio ospedaliero «C. Poma» di Mantova	28.500
Azienda osp. «G. Pini» Milano	Ristrutturazione e completamento del P.O. «G. Pini» di Milano	21.850
Ambito territoriale n. 30	Costruzione RSA per anziani presso la casa di riposo «Fondazione G. Ronzoni» nel comune di Seregno (Milano)	7.950
Marche:		
3	Realizzazione RSA per anziani nel comune di Mondavio (Pesaro)	1.710
7	Realizzazione RSA per anziani nel comune di Montemarciano (Ancona)	864
7	Realizzazione RSA per disabili psicosensoriali nella sede dell'ex ospedale Muzio Gallo nel comune di Osimo (Ancona)	4.676
8	Realizzazione poliambulatorio - 2° lotto - 2° stralcio - nel comune di Civitanova Marche (Macerata)	950
11	Completamento e ristrutturazione poliambulatorio di Petritoli (Ascoli Piceno)	570
11	Realizzazione RSA per anziani nel comune di Petritoli (Ascoli Piceno)	1.520
Piemonte.		
8	Riconversione in RSA per anziani del fabbricato ex «Latour» in Moncalieri (Torino)	9.120
11	Riconversione in RSA per anziani del fabbricato «La Bertagnetta» - Vercelli	5.510
Toscana:		
Azienda ospedaliera Pisana	Ampliamento ospedale Cisanello per dipartimento cardio-toraco-chirurgico (Pisa)	15.078
Veneto:		
U.S.L. da 1 a 22 ed aziende osp. di Padova e Verona	Lavori di adeguamento alla normativa antincendio per gli ospedali delle aziende ULSS e ospedaliere del Veneto	30.000
Provincia autonoma di Trento:		
Az. prov. serv. sanitari distr. Trento e Valle dei Laghi	Ristrutturazione ex centro ospedaliero «Angeli Custodi» in RSA per anziani - Trento	12.825
Az. prov. serv. sanitari osp. S. Chiara Trento	Acquisizione attrezzature di sala operatoria presso ospedale S. Chiara - Trento	3.255
Az. prov. serv. sanitari Valle di Noce	Realizzazione RSA per anziani nel comune di Taio (Trento)	5.700
Az. prov. serv. sanitari distr. Giudicarie Tione	Adeguamento a norma degli impianti dell'ospedale di Tione	1.425
Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia	Costruzione della nuova sede provinciale di Piacenza - Gariga di Podenzano	1.864

(*) Al netto della quota del 5% a carico delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

Restano a carico delle regioni, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA dal decreto-legge n. 331/1993, convertito nella legge n. 427/1993, richiamata in premessa.

Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 197

95A5957

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Approvazione della perizia di variante e della proroga per la costruzione del porto turistico peschereccio di quarta classe di Roccella Jonica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede: «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

Vista la delibera del CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la nota della regione Calabria prot. n. 3508 del 4 aprile 1995, con la quale si richiede l'approvazione della variazione apportata in sede di offerta dalla ditta aggiudicataria e della variazione apportata in corso d'opera al progetto originario posto a base di gara per la costruzione del porto turistico peschereccio di quarta classe di Roccella Jonica con allegata relazione tecnica esplicativa delle variazioni progettuali;

Vista la delibera della giunta della regione Calabria del 22 dicembre 1990, n. 6642;

Visto il parere del CRTA del 17 dicembre 1990, n. 788;

Vista la delibera della giunta della regione Calabria del 14 ottobre 1991, n. 5478;

Visto il parere del CRTA n. 461 del 22 febbraio 1995;

Considerato che detto parere riguardava anche le opere di difesa del litorale, secondo quanto precisato dalla regione Calabria con nota 19 luglio 1995, prot. n. 6414;

Visto il rapporto del nucleo ispettivo n. 9/2686 del 6 luglio 1995, come integrato dalla successiva nota del 21 luglio 1995, prot. n. 9/2934;

Visto il parere del nucleo di valutazione n. 8/823 del 5 luglio 1995;

Visto il decreto dell'assessore ai lavori pubblici della regione Calabria prot. n. 6084 Sett. 31 - RC 67/83 dell'11 luglio 1995, di approvazione della perizia in questione;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante per come specificato al punto 2.3 della relazione della regione Calabria prot. n. 3508 del 4 aprile 1995, già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito specificato:

a) lavori	L.	28.483.000.000
b) imprevisti	»	1.197.000.000
c) revisione prezzi	»	1.100.000.000
d) spese generali	»	300.000.000
e) I.V.A.	»	5.412.000.000
Totale . . .	L.	36.492.000.000

3) di concedere la proroga richiesta fino al 15 giugno 1996 come indicato nell'allegato n. 1 alla già citata relazione.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 196

95A5958

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Approvazione della perizia di variante e della proroga per la realizzazione del sistema di automazione e telecontrollo per la gestione ottimizzata delle risorse idriche, potabili e irrigue della Campania.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la nota della regione Campania prot. n. 1470 del 9 maggio 1995, con la quale si richiede l'approvazione di una perizia di variante per la realizzazione del «Sistema di automazione e telecontrollo per la gestione ottimizzata delle risorse idriche, potabili ed irrigue della Campania» con allegata relazione tecnica esplicativa della variazione progettuale;

Vista la delibera della giunta regionale della Campania del 14 ottobre 1993, n. 5510;

Visto il rapporto del nucleo ispettivo n. 9/1628 del 27 aprile 1995;

Visto il parere del nucleo di valutazione del prot. n. 8/1109 del 19 luglio 1995;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante per come specificato al punto 2.3 della relazione prot. n. 1470 del 9 maggio 1995, già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico come di seguito indicato:

a) lavori	L.	24.114.000.000
b) imprevisti	»	1.560.000.000
c) oneri per lievitazione costi	»	1.279.000.000
d) spese generali	»	1.898.000.000
e) I.V.A.	»	4.942.000.000
Totale . . .	L.	33.793.000.000

Si precisa che nella voce lavori di cui alla perizia di variante figura l'importo di L. 915.689.000 indicati come somme a disposizione per economie che costituiranno elemento di detrazione nella determinazione della chiusura dei conti con la Cassa depositi e prestiti;

3) di concedere la proroga fino al 30 gennaio 1997, come indicato al punto 2.7 della citata relazione.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 195

95A5959

DELIBERAZIONE 8 agosto 1995.

Approvazione della perizia di variante e della proroga per la realizzazione del porto turistico e peschereccio di quarta classe in Cirò Marina.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, e successive modifiche;

Visto il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 7 prevede «le variazioni progettuali che comportino modifiche essenziali alla natura delle opere affidate, ovvero opere complementari e aggiuntive all'opera stessa, sono possibili solo se si rendono indispensabili per la funzionalità e fruibilità delle opere medesime, purché nell'ambito dell'importo previsto in convenzione;

Vista la delibera CIPE del 22 novembre 1994, registrata alla Corte dei conti il 13 gennaio 1995, che disciplina la procedura per l'approvazione delle variazioni progettuali;

Vista la nota del comune di Cirò Marina prot. n. 3232 del 10 marzo 1995, con la quale il sindaco chiede l'approvazione della variazione apportata in sede di offerta al progetto posto a base di gara per la realizzazione del porto turistico e peschereccio di quarta classe in Cirò Marina con allegata relazione tecnica esplicativa della variazione progettuale;

Vista la delibera della giunta municipale del comune di Cirò Marina n. 386 del 26 novembre 1992 di affidamento in appalto dei lavori di costruzione del porto di quarta classe in Cirò Marina;

Visto il voto del C.T.R.A. n. 274 del 30 marzo 1994 che approva il progetto per la costruzione del porto turistico e peschereccio di quarta classe in Cirò Marina;

Visto il decreto dell'assessore ai lavori pubblici della regione Calabria prot. n. 12701 Serv. 31 C2 32/43 del 5 luglio 1995 che approva il progetto di variante concernente la costruzione del citato porto;

Visto il rapporto del nucleo ispettivo n. 9/1965 del 19 maggio 1995;

Vista la nota del nucleo di valutazione del 9 maggio 1995;

Vista la nota del comune di Cirò Marina del 19 giugno 1995, prot. n. 7355, con la quale è stato puntualmente precisato «che non esistono differenze né geometriche né strutturali tra il progetto posto a base di gara e il progetto presentato in sede di gara;

Visto il rapporto del nucleo di valutazione del 4 luglio 1995, prot. n. 8/1684;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1) di approvare la perizia di variante per come specificato al punto 2.3 della relazione prot. n. 3232 del 10 marzo 1995 predisposta dal comune di Cirò Marina, già citata in premessa;

2) di approvare il nuovo quadro economico per come di seguito indicato:

a) lavori	L.	19.075.000.000
b) imprevisti	»	765.000.000
c) oneri per lievitazione costi	»	850.000.000
d) spese generali.	»	570.000.000
e) I.V.A.	»	3.740.000.000
Totale . . .	L.	25.000.000.000

3) di concedere la proroga richiesta fino al marzo 1997 come indicato nel grafico n. 1 allegato alla già citata relazione.

Roma, 8 agosto 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 3 ottobre 1995
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 190

95A5960

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 27 settembre 1995, n. 19/95.

Concorsi unici: attuazione della normativa prevista dagli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione generale del personale

Alle aziende ed amministrazioni autonome dello Stato

A tutti gli enti pubblici non economici

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Segretariato generale
Dipartimento affari generali e del personale

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica - Segretariato generale

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

All'ARAN

Gli articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 prevedono — com'è noto — la possibilità per il Dipartimento della funzione pubblica di indire direttamente concorsi unici per il reclutamento di personale da destinare, nel corso di un biennio, alle amministrazioni pubbliche secondo le loro programmate esigenze.

Possono beneficiare di tale sistema di reclutamento tutte le amministrazioni ad eccezione delle regioni, delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, degli enti locali e loro consorzi, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni ed enti di ricerca e di sperimentazione.

Per l'attuazione di quanto sopra l'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 prevede, in particolare, che il Dipartimento «entro il mese di febbraio di ciascun anno, sulla base di comunicazioni delle amministrazioni relative alle necessità di personale per il biennio successivo, fissa il contingente di posti da coprire mediante i vincitori del concorso».

«Entro il successivo mese di maggio», lo stesso Dipartimento «indice il concorso da svolgere durante l'anno».

Ciò premesso, si fa tuttavia rilevare che, anche se i termini sopra indicati sono, per l'anno in corso, ormai scaduti e molte amministrazioni non hanno ancora proceduto alla rideterminazione delle dotazioni organiche in base ai carichi di lavoro, questo Dipartimento ha ritenuto parimenti opportuno — anche in previsione della realizzazione, nell'ambito della pubblica amministrazione, di quella rete unitaria (cosiddetto «sistema informativo integrato») che ha formato oggetto di una recente decisione del Consiglio dei Ministri — di dare inizio, in via sperimentale, alle procedure dei concorsi unici, al fine di predisporre, per il prossimo biennio, un serbatoio di persone abilitate all'impiego cui le amministrazioni interessate potranno attingere per soddisfare il proprio fabbisogno di personale.

In considerazione, poi, del fatto che la vigente normativa limita le assunzioni di personale mediante concorsi al solo 10 per cento dei posti disponibili appare, altresì, prudente procedere a questa prima fase attuativa assoggettando al sistema dei concorsi unici soltanto i seguenti profili professionali:

analista di sistema e analista di procedure (VIII q.f.), nonché, per gli enti pubblici non economici, le corrispondenti figure professionali, ed inoltre:

funzionario statistico (attuariale) (VIII q.f.);

ingegnere direttore (VIII q.f.);

architetto direttore (VIII q.f.);

collaboratore statistico (VII q.f.);

assistente statistico (VI q.f.);

ragioniere (VI q.f.).

Questi ultimi sei profili sono presenti solo nel comparto «Ministeri».

Allo scopo di individuare il numero dei posti da mettere a concorso per ciascuno dei predetti profili, è stato quindi predisposto l'allegato prospetto che dovrà essere debitamente compilato da ciascuna amministrazione interessata ed essere trasmesso a questo Dipartimento entro e non oltre il 30 ottobre 1995.

In tale prospetto dovranno essere, in particolare, indicati i posti che nel bienno 1996-1997 si intendono coprire, considerando — sempre nel rispetto del menzionato limite per le assunzioni — anche le vacanze che si verificheranno nel predetto biennio.

Si precisa, ad ogni buon fine, che il serbatoio di abilitati all'impiego è costituito dai soli vincitori dei concorsi unici.

Il Ministro: FRATTINI

ALLEGATO

Prospetto contenente l'indicazione del numero dei posti da coprire con il concorso unico

Amministrazione :

Comparto:

Profili professionali	Dotazione organica	Posti vacanti	Posti da coprire mediante conc. unico nel biennio 1996-1997
Analista di sistema, analista di procedure (VIIIq.f.) e figure professionali corrispondenti			
**Funzionario statistico (attuariale) (VIII q.f.)			
**Ingegnere direttore (VIII q.f.)			
**Architetto direttore (VIII q.f.)			
**Collaboratore statistico (VII q.f.)			
**Assistente statistico (VI q.f.)			
**Ragioniere (VI q.f.)			

* In caso di mancata rideterminazione della dotazione organica sulla base dei carichi di lavoro, si deve fare riferimento alla dotazione organica provvisoria di cui all'articolo 3, comma 6, della legge n. 537/1993.

** I profili di funzionario statistico, ingegnere direttore, architetto direttore, collaboratore statistico, assistente statistico e ragioniere riguardano solo le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo.

95A6060

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano ad accettare alcuni legati

Con decreto ministeriale 5 settembre 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Marchioni Bruna, con testamento olografo pubblicato per atto dott. Federico Stame, notaio in Bologna, di rep. n. 34056, consistente in un terzo delle liquidità e titoli caduti nella successione pari a L. 119.451.080.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è autorizzata a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Trecchi Rosa, con testamento olografo pubblicato per atto dott. Cesare Chiodi Daelli, notaio in Milano, di rep. n. 59370/7872 e consistente nella somma di L. 419.851.000 circa.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Panarotto Augusta, con testamento olografo pubblicato a rogito dott. Francesco D'Ercole, notaio in Vicenza, di rep. n. 53703, consistente in beni mobili siti in S. Giovanni Ilarione (Verona) del periziato valore di L. 108.427.000 (nota U.T.E. di Verona del 6 ottobre 1992).

95A5974

Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 5 settembre 1995 la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro, con sede in Milano, è autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Peschi Giulia con testamenti olografi pubblicati per atto dott. Giuseppe Gunnella, notaio in Firenze, numeri di rep. 1927 e 69287 e consistente nella somma di lire 25 milioni da utilizzare per l'istituzione di borse di studio in memoria di Carlino Dolci Saladini dé Moreschi.

95A5975

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione italiana per la lotta alle sindromi atassiche - A.I.S.A., in Magenta, ed autorizzazione alla stessa a conseguire un legato.

Con decreto ministeriale 5 settembre 1995 è stata riconosciuta la personalità giuiridica dell'Associazione italiana per la lotta alle sindromi atassiche - A.I.S.A., con sede in Magenta (Milano), e contestualmente è approvato il relativo statuto composto di trentadue articoli debitamente vistato.

È autorizzata l'Associazione stessa a conseguire il legato Vitale Teresa Domenica ved. Buccarelli, consistente nella somma di lire 60 milioni.

95A5976

Autorizzazione all'ospedale maggiore di Milano a conseguire un legato

Con decreto ministeriale 5 settembre 1995 l'ospedale maggiore di Milano è autorizzato a conseguire il legato disposto dalla sig.ra Elsa Jacoby con testamento olografo pubblicato per atto dott. Riccardo Ferrario notaio in Milano, di rep. n. 94072/13774 e consistente nella quota di 1/3 dei beni mobili (titoli e somme di denaro) del valore stimato, relativamente alla quota, di L. 120.590.161, più L. 17.419.693 del libretto Mediobanca vincolato al 30 giugno 1994.

95A5977

Autorizzazione alla Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 5 settembre 1995 la Lega italiana per la lotta contro i tumori di Roma è autorizzata ad accettare l'eredità disposta dalla sig.ra Silberman Lilly Lea con testamento olografo pubblicato per atto dott. Alberto Ronconi, notaio in Milano, di rep. n. 83636 e consistente in un appartamento sito in Milano, viale Pepiniano n. 33, del periziato valore di L. 576.000.000 (nota U.T.E. di Milano 25 giugno 1993).

95A5978

Autorizzazione all'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 5 settembre 1995 l'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano è autorizzato ad accettare — con beneficio d'inventario — l'eredità disposta dal sig. Maurizio Franco con testamento olografo pubblicato per atto dott. Guido Oliva, notaio in Savona, di rep. n. 72281 e consistente in un appartamento sito in Savona, via Donizetti n. 9, e porzioni di fabbricati e terreni siti in Casanova Lerrone (Savona) del complessivo valore di L. 190.000.000 (nota U.T.E. di Savona 9 marzo 1992) e beni mobili (oggetti, buoni postali, titoli di Stato, ecc.), per un valore di L. 532.457.624.

95A5979

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Trasferimento della sede legale della società «Revidea Lucchese S.r.l.», in Viareggio

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995 il decreto interministeriale 3 maggio 1986 con il quale la società «Revidea Lucchese S.r.l.», con sede legale in Viareggio, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende, è stato modificato nella parte relativa alla sede legale trasferita a Pietrasanta (Lucca).

95A5971

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 19 settembre 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «Tanning-Tech '95» che avrà luogo a Milano dal 12 novembre 1995 al 14 novembre 1995.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «97A Fieracavalli - Fiera internazionale dei cavalli e Salone delle attrezzature e attività ippiche» che avrà luogo a Verona dal 9 novembre 1995 al 12 novembre 1995.

Con decreto ministeriale 19 settembre 1995 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nella manifestazione fieristica denominata: «35° Salone nautico internazionale» che avrà luogo a Genova dal 14 ottobre 1995 al 22 ottobre 1995.

95A5972

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 12 ottobre 1995

Dollaro USA	1600,05
ECU	2071,42
Marco tedesco	1126,40
Franco francese	322,88
Lira sterlina	2517,36
Fiorino olandese	1005,88
Franco belga	54,768
Peseta spagnola	13,083
Corona danese	290,44
Lira irlandese	2575,60
Dracma greca	6,858
Escudo portoghese	10,716
Dollaro canadese	1193,18
Yen giapponese	15,997
Franco svizzero	1388,09
Scellino austriaco	160,07
Corona norvegese	256,38
Corona svedese	230,80
Marco finlandese	372,71
Dollaro australiano	1213,96

95A6111

MINISTERO DELLE FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria Europea 1995
(Estrazione del 7 e 8 ottobre 1995)

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria Europea 1995, avvenuta in Madrid (Spagna) il 7 ottobre 1995 per il premio europeo e in Roma l'8 ottobre 1995 per i premi nazionali:

PREMIO EUROPEO:

ECU 2.500.000 - Biglietto n. 90931 - serie 5 - frazione 3 - venduto in Spagna.

PREMI NAZIONALI:

A) *Premi di prima categoria:*

1) Biglietto serie AS n. 78963 di lire 2 miliardi abbinato all'atleta Clair Antonio Wathier;

2) Biglietto serie AB n. 00373 di lire un miliardo abbinato all'atleta Gianluigi Curreli;

3) Biglietto serie D n. 03706 di lire 500 milioni abbinato all'atleta Alexander Gourine.

B) *Premi di seconda categoria:*

n. 10 premi di lire 150 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

1) Biglietto serie	A	n.	61560		6) Biglietto serie	AC	n.	17323
2) »	»	G	»	12581	7) »	»	AC	»	67483
3) »	»	G	»	92010	8) »	»	AL	»	42296
4) »	»	N	»	52241	9) »	»	AP	»	92532
5) »	»	P	»	30590	10) »	»	AR	»	86254

C) *Premi di terza categoria:*

n. 51 premi di lire 50 milioni cadauno ai seguenti biglietti:

1) Biglietto	serie	A	n.	42770	27) Biglietto	serie	AL	n.	53415
2) »	»	A	»	39540	28) »	»	AM	»	56435
3) »	»	C	»	37096	29) »	»	AO	»	68517
4) »	»	D	»	07527	30) »	»	AO	»	99608
5) »	»	D	»	56931	31) »	»	AP	»	59624
6) »	»	E	»	05791	32) »	»	AP	»	67329
7) »	»	E	»	83935	33) »	»	AQ	»	42488
8) »	»	E	»	90288	34) »	»	AR	»	26863
9) »	»	G	»	14325	35) »	»	AS	»	44023
10) »	»	G	»	47461	36) »	»	AT	»	82363
11) »	»	G	»	98566	37) »	»	AT	»	83029
12) »	»	I	»	66722	38) »	»	AU	»	69115
13) »	»	L	»	34442	39) »	»	AV	»	59885
14) »	»	O	»	39773	40) »	»	AV	»	61546
15) »	»	P	»	22644	41) »	»	AZ	»	36908
16) »	»	P	»	25588	42) »	»	BA	»	41851
17) »	»	Q	»	02286	43) »	»	BA	»	88603
18) »	»	Q	»	62078	44) »	»	BB	»	33399
19) »	»	R	»	12519	45) »	»	BB	»	66280
20) »	»	S	»	11537	46) »	»	BB	»	71700
21) »	»	S	»	35978	47) »	»	BD	»	19403
22) »	»	T	»	03204	48) »	»	BD	»	48221
23) »	»	U	»	69329	49) »	»	BD	»	56622
24) »	»	AB	»	60438	50) »	»	BD	»	56776
25) »	»	AC	»	44997	51) »	»	BD	»	86428
26) »	»	AG	»	37796					

C) *Premi ai venditori dei biglietti vincenti:*

1) Biglietto serie AS n. 78963 L. 3.000.000;
2) » » AB » 00373 L. 1.600.000;
3) » » D » 03706 L. 1.000.000.

Ai venditori dei 10 premi di seconda categoria L. 600.000 ciascuno.

Ai venditori dei 51 premi di terza categoria L. 400.000 ciascuno.

95A6061

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della casa di procura della congregazione di San Michele Arcangelo, in Castel Sant'Elia.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della casa di procura della congregazione di San Michele Arcangelo, con sede in Castel Sant'Elia (Viterbo).

95A5980

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di Nostra Signora di Fatima, in Imola

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della parrocchia di Nostra Signora di Fatima, con sede in Imola (Bologna).

95A5981

Riconoscimento della personalità giuridica dell'istituto religioso delle suore della Santa Famiglia di Bordeaux, in Roma

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'istituto religioso delle suore della Santa Famiglia di Bordeaux, con sede in Roma.

95A5982

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione Santa Maria delle Grazie, in Reggiolo, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 25 settembre 1995, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto della fondazione Santa Maria delle Grazie, con sede in Reggiolo (Reggio Emilia).

L'ente è autorizzato ad accettare la donazione disposta da Giuseppe Ciscato, giusta atto pubblico in data 21 settembre 1993, n. 58529 di repertorio, per notaio Gianluigi Martini e consistente in un complesso immobiliare denominato «Villa Fassati», sito in Reggio (Reggio Emila), via Cantone, angolo via IV Novembre, descritto nella perizia giurata 25 ottobre 1993 del geom. Giuseppe Bindocci e valutato L. 4.930.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Reggio Emilia.

95A5983

Modificazioni allo statuto del comitato «La voce dei lettori de "Il Messaggero"», in Roma

Con decreto ministeriale del 25 settembre 1995, sono state approvate le modifiche dello statuto del comitato «La voce dei lettori de "Il Messaggero"», con sede in Roma, deliberate dal comitato esecutivo in data 18 luglio 1995.

95A5984

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato della Banca d'Italia concernente la situazione al 30 giugno 1995
(Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 266 del 27 settembre 1995)

Nella situazione concernente il passivo della Banca d'Italia, riportato a pag. 59 della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla voce: «DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO», dove è scritto: «*554.178.568.316*», leggasi: «*544.178.568.316*», inoltre, in corrispondenza della voce: «DEBITI PER OPERAZIONI DI PRONTO CONTRO TERMINE IN TITOLI», dove è scritto: «*1.598.018.324.899*», leggasi: «*1.589.018.324.899*».

95A6107

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1995

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1995
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1995 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1995

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:	
- annuale	**L. 357.000**
- semestrale	**L. 195.500**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:	
- annuale	**L. 65.500**
- semestrale	**L. 46.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:	
- annuale	**L. 200.000**
- semestrale	**L. 109.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	**L. 65.000**
- semestrale	**L. 45.500**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	**L. 199.500**
- semestrale	**L. 108.500**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:	
- annuale	**L. 687.000**
- semestrale	**L. 379.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 93.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1995.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	**L. 2.550**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.300**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	**L. 124.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.400**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	**L. 81.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo	**L. 7.350**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1995
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	**L. 1.300.000**
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	**L. 1.500**
per ogni 96 pagine successive	**L. 1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	**L. 4.000**

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	**L. 336.000**
Abbonamento semestrale	**L. 205.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	**L. 1.450**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189